Negli anni recenti vi è stato un notevole ampliamento, sia in numero sia in tipologia, delle cosiddette «operazioni fuori bilancio». Questo ha comportato un rinnovato interesse per i conti d'ordine da parte della dottrina e della pratica, in concomitanza anche con il recepimento delle direttive comunitarie in tema di bilanci, le quali hanno posto l'accento sul profilo qualitativo dell'informativa economico-finanziaria esterna d'impresa.

Alla riscoperta di questo strumento contabile, però, non corrisponde unanimità di vedute quanto a oggetto di rilevazione, valorizzazione e contabilizzazione.

Il presente volume ha voluto, quindi, individuare un modello di riferimento per l'utilizzo dei conti d'ordine che, a parere degli Autori, possa rendere il bilancio un reale strumento di conoscenza: infatti, il soddisfacimento congiunto dei principi cardinali di correttezza, chiarezza ed aderenza al vero non può reputarsi massimamente conseguito ove si pretenda di assegnare ai conti d'ordine una valenza comunicazionale di carattere secondario o comunque subordinato.

L'applicabilità di tale modello viene, quindi, verificata con segnato riferimento alla realtà di quei settori in cui i conti d'ordine paiono assumere una rilevante criticità per il compimento della *true and fair view*. In particolare, l'esame interessa le imprese di assicurazione e le banche. Viene altresì presa in esame l'operazione di *leasing*, sia nel bilancio delle aziende locatrici, sia in quello delle aziende locatarie.

Il volume si rivolge a studenti, professionisti ed operatori di impresa che desiderino affinare l'utilizzo dei conti d'ordine per soddisfare al meglio i fabbisogni conoscitivi espressi oggigiorno dal pubblico in ordine al divenire della gestione aziendale.

Daniela Travella

Contrattista presso la cattedra di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (Contabilità e Bilancio) dell'Università Bocconi di Milano. Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

I conti d'ordine nel bilancio di esercizio

a cura di D. Travella

EGEA

a cura di

Daniela Travella

I conti d'ordine nel bilancio di esercizio

Profili innovativi di contabilizzazione

Biblioteca dell'Economia d'Azienda

EGEA

ISBN 88-238-0589-9

Daniela Travella è Contrattista presso la cattedra di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (Contabilità e Bilancio) dell'Università Bocconi di Milano. Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Mara Cameran è Titolare di assegno di ricerca presso la cattedra di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (Contabilità e Bilancio) dell'Università Bocconi di Milano, dove ha conseguito il Ph.D. in Economia Aziendale & Management. Abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e iscritta al registro dei Revisori Contabili.

Marco Mosconi è Docente di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (Contabilità e bilancio) presso l'Università Bocconi di Milano. Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Patrizia Riva è Docente di metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (Contabilità e bilancio) presso l'Università Bocconi di Milano, Ph.D. Candidate in Economia Aziendale & Management. Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

© Copyright 2000 E.G.E.A. - Edizioni Giuridiche Economiche Aziendali dell'Università Bocconi e Giuffrè editori S.p.A. Milano

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

DIREZIONE - AMMINISTRAZ. E UFFICIO COMM., Viale Isonzo, 25 - 20135 MILANO - Tel. 02/5836.5751 - Fax 02/5836.5753; LIBRERIA, Via Sarfatti, 25 - 20136 MILANO - Tel. 02/5836.2029 - Fax 02/5836.2033

Stampato da Grafiche Vadacca – Via Lodi, 3 – 20060 Vignate (MI)

INDICE GENERALE

PRESENTAZIONE *(di Maurizio Pini)* 11

1. I CONTI D'ORDINE NELL'INFORMATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA ESTERNA D'IMPRESA *(di Daniela Travella)* 15

1.1. PREMESSA 15

1.2. LE FINALITÀ E GLI SCOPI DEI CONTI D'ORDINE 17

1.2.1. Premessa *17*

1.2.2. I conti d'ordine nella dottrina economico-aziendale *19*

1.2.2.1. La funzione giuridica dei conti d'ordine 26

1.2.2.2. La funzione economica dei conti d'ordine 27

1.2.2.3. La funzione economica dei conti d'ordine: un'evoluzione 28

1.3. L'OGGETTO DEI CONTI D'ORDINE 29

1.3.1. L'oggetto dei conti d'ordine *29*

1.3.2. La classificazione dei conti d'ordine *35*

1.3.2.1. Sistema degli impegni 36

1.3.2.2. Sistema dei rischi 38

1.3.2.3. Sistema dei beni di terzi presso l'azienda 45

1.3.2.4. Sistema dei beni dell'azienda presso terzi 47

1.4. LA CONTABILIZZAZIONE, LA VALUTAZIONE E LA RAPPRESENTAZIONE DEI CONTI D'ORDINE 47

1.4.1. La contabilizzazione dei conti d'ordine *47*

1.4.2. La valutazione dei conti d'ordine *52*

1.4.3. La rappresentazione dei conti d'ordine *54*

1.5. I CONTI D'ORDINE NELLA DISCIPLINA GIURIDICA E CONTABILE 58

1.6. CONCLUSIONI 65

BIBLIOGRAFIA 68

2. I CONTI D'ORDINE NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE *(di Mara Cameran)* 73

INTRODUZIONE 73

2.1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 74

2.1.1. Le condizioni di equilibrio economico-monetario della gestione assicurativa *77*

2.1.2. L'apprezzamento dell'economicità delle imprese di assicurazione *79*

2.1.2.1. Il ramo vita 80

2.1.2.2. Il ramo danni 82

2.1.2.3. La riassicurazione 84

2.2. PROPOSTE PER UNA CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CHE FACILITI L'APPREZZAMENTO DELL'ECONOMICITÀ DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 84

2.2.1. I principi contabili *86*

2.2.1.1. I principi contabili internazionali 87

2.2.1.2. I principi contabili inglesi 89

2.2.1.3. I principi contabili statunitensi 92

2.2.2. I contratti tipici del ramo vita *93*

2.2.2.1. Le assicurazioni caso morte 94

2.2.2.2. Le assicurazioni caso sopravvivenza 100

2.2.2.3. I contratti sulla vita di tipo misto 100

2.2.2.4. I contratti finanziari dell'impresa di assicurazione sulla vita 101

2.2.3. I contratti tipici del ramo danni *103*

2.2.4. La riassicurazione *104*

2.3. LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CONTI D'ORDINE NELLA NORMATIVA ITALIANA SUL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE ASSICURATIVE 105

2.3.1. Il R.D. 9 gennaio 1887 ..... *106*

2.3.2. Il R.D. 20 dicembre 1928 ..... *106*

2.3.3. Il D.P.R. 14 dicembre 1978 ..... *107*

2.3.4. Il Decreto Legislativo 127/91 e il bilancio delle assicurazioni *108*

2.3.5. Il Decreto legislativo 26/5/1997 n.173 ..... *109*

2.4. I CONTI D'ORDINE NEI BILANCI REDATTI IN OSSEQUIO AL DETTATO LEGISLATIVO DEGLI ESERCIZI 1994-1997 110

2.4.1. La disciplina delle riserve tecniche *110*

2.4.2. I conti d'ordine nei bilanci pubblicati dalle imprese di assicurazione. *113*

2.4.2.1. I criteri di scelta del campione 113

2.4.2.2. I risultati della ricerca condotta 119

2.5. I CONTI D'ORDINE NEI BILANCI D'ESERCIZIO DELLE IMPRESE ASSICURATIVE: LE TENDENZE EVOLUTIVE 121

BIBLIOGRAFIA 124

3. LE OPERAZIONI *FUORI BILANCIO* E I CONTI D'ORDINE NEL BILANCIO DELLE BANCHE *(di Marco Mosconi)* 127

INTRODUZIONE 127

3.1. PREMESSA: LE BANCHE E IL SISTEMA FINANZIARIO 127

3.1.1. Il quadro normativo di riferimento per il bilancio delle banche *129*

3.2. LE OPERAZIONI *FUORI BILANCIO* POSTE IN ESSERE DALLE BANCHE 131

3.2.1. Le operazioni «tradizionali» *132*

3.2.2. Le operazioni di finanza «innovativa»: i derivati *136*

3.3. LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI *FUORI BILANCIO* 142

3.4. LA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI FUORI BILANCIO 146

3.5. LA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO DI ESERCIZIO 162

3.5.1. Lo schema di stato patrimoniale nel nuovo bilancio bancario *163*

3.5.2. La rappresentazione delle operazioni «tradizionali»: garanzie ed impegni *166*

3.5.2. La rappresentazione delle operazioni innovative - Le operazioni a termine *168*

3.6. ANALISI EMPIRICA: I CONTI D'ORDINE NEI PRINCIPALI ENTI CREDITIZI ITALIANI 171

3.6.1. L'armonizzazione contabile nazionale ed internazionale *171*

3.6.2. Il campione *175*

3.6.3. L'analisi degli aspetti «sostanziali» dell'armonizzazione *180*
3.6.4. L'analisi degli aspetti «formali» *191*
3.7. CONCLUSIONI 193
BIBLIOGRAFIA 194

4. I CONTI D'ORDINE NELLE SOCIETA' DI LEASING E NELLE SOCIETA' LOCATARIE *(di Patrizia Riva)*. 199

INTRODUZIONE 199
4.1. OGGETTO DELLA RAPPRESENTAZIONE: LEASING OPERATIVO E LEASING FINANZIARIO. LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE. 200
4.2. VANTAGGI ECONOMICI DERIVANTI DALL'OPERAZIONE AL LOCATARIO E AL LOCATORE 202
4.3. COMBINAZIONE PRODUTTIVA DELLE SOCIETÀ DI LEASING 203
4.4. IL CONCETTO DI CAPITALE DISPOSIZIONE, QUALE NECESSARIA PREMESSA PER L'ANALISI DEL PROBLEMA 205
4.4.1. Appartenenza al patrimonio della azienda locataria dei beni ottenuti sulla base di un contratto di leasing finanziario *205*
4.5. LA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: LE INDICAZIONI DEL SFAS 13, DELLO IAS 17 E DEL DOCUMENTO 22 DEL CNDC 209
4.6. LA POSIZIONE DELLA DOTTRINA ITALIANA 211
4.7. I VINCOLI NORMATIVI AL COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE 213
4.7.1. L'applicazione del metodo patrimoniale nel bilancio della società locataria: una giustificazione *214*
4.7.2. L'applicazione del metodo patrimoniale nel bilancio della società locatrice: una interpretazione alla luce del nuovo contesto normativo *214*

4.8. RILEVANZA DEI CONTI D'ORDINE E DELLA NOTA INTEGRATIVA QUANDO SI UTILIZZI IL METODO PATRIMONIALE PER CONTABILIZZARE LE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO 218
4.8.1. Primaria importanza dei conti d'ordine per la società locataria *220*
4.8.1.1. Il sistema degli impegni 221
4.8.1.2. Il sistema dei beni di terzi 222
4.8.1.3. Il sistema dei rischi 224
4.8.2. Primaria importanza della nota integrativa per la società locatrice ... *228*
4.9. ANALISI EMPIRICA 231
4.9.1. Osservazione dei bilanci di esercizio di alcune società locatarie *231*
4.9.1.1. Il comportamento delle società quotate 232
4.9.1.2. Il comportamento delle società non quotate 236
4.9.2. Osservazione dei bilanci di alcune società locatrici *238*
4.10. CONCLUSIONI 241
BIBLIOGRAFIA 243

I CONTI D'ORDINE NELLE SOCIETÀ DI LEASING E NELLE SOCIETÀ LOCATARIE

di Patrizia Riva

in *I conti d'ordine nel bilancio di esercizio*, a cura di Daniela Travella, Egea, 2000

Egea

4. I CONTI D'ORDINE NELLE SOCIETA' DI LEASING E NELLE SOCIETA' LOCATARIE

di Patrizia Riva

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone di verificare l'adattabilità del modello generale presentato nella prima parte del volume alle problematiche specifiche connesse alla rappresentazione delle operazioni di leasing nel bilancio delle società locatarie e in quello delle società locatrici. Una prima parte è dedicata all'analisi dei profili economico-aziendali dell'operazione. A tale fine, dopo avere definito l'oggetto di indagine (par. 4.1), le ragioni che inducono le aziende ad utilizzare questo particolare strumento (par. 4.2) e le principali caratteristiche della combinazione produttiva delle società di leasing (par. 4.3), si cerca di riflettere sul concetto di capitale disposizione per comprendere se i beni oggetto di un contratto di locazione finanziaria piuttosto che operativa debbano essere considerati appartenenti al patrimonio della società concedente o al patrimonio della società prenditrice (par. 4.4). Questa disamina rappresenta la necessaria premessa per riflettere - nella seconda parte del lavoro - sulla rappresentazione delle operazioni di leasing secondo i principi contabili e la logica economica. Più in particolare, in assenza di uno specifico documento del CNDC dedicato all'operazione si esaminano i principi contabili internazionali e nord-americani (par. 4.5) e la posizione della Dottrina italiana (par. 4.6). La terza parte del lavoro si propone di confrontare il modello teorico proposto dagli organismi che svolgono un ruolo di indirizzo della prassi contabile e dalla Dottrina con l'effettivo comportamento delle imprese. Le modalità teoricamente più opportune e coerenti con i principi economico aziendali si scontrano infatti con i vincoli imposti dalla normativa civile e fiscale. Questi elementi esogeni, ma ad evidenza non eludibili dalle aziende, vengono ad influenzare in modo determinante il comportamento delle medesime (par. 4.7). In particolare l'esame della normativa induce ad affermare che le società possono contabilizzare in coerenza con la logica economica solamente le operazioni di leasing operativo, mentre questa possibilità sembra essere negata per le operazioni di leasing finanziario (par. 4.7.1). Un primo, ancorché non esaustivo, passo verso la corretta rappresentazione di questo secondo tipo di operazioni è stato fatto solamente con riferimento al bilancio delle società locatrici (par. 4.7.2). La discrasia esistente tra comportamenti effettivi delle aziende e comportamenti

necessari per ottenere un quadro veritiero e corretto della realtà aziendale può, almeno parzialmente, essere colmata mediante l'utilizzo di due strumenti: i conti d'ordine e la nota integrativa (par. 4.8). Più in particolare per la società locataria assumono importanza critica le rilevazioni effettuate in prima istanza nei conti d'ordine e con funzione complementare nella nota integrativa (par. 4.8.1). Per la società locatrice, vale la relazione inversa: sono indispensabili le informazioni comprese nella nota integrativa, mentre non è affatto utile il ricorso ai conti d'ordine (par. 4.8.2). Al fine di confrontare le conclusioni cui si perviene, con l'effettivo comportamento delle aziende, nell'ultima parte del lavoro si analizzano i bilanci di tre gruppi di imprese: società locatarie quotate (par. 4.9.1.1), società locatarie non quotate (par. 4.9.1.2), società locatrici (par. 4.9.2).

4.1. Oggetto della rappresentazione: leasing operativo e leasing finanziario. Le caratteristiche distintive

Si identificano due forme di leasing profondamente differenti: il leasing operativo e il leasing finanziario. Alcuni autori[1] identificano quale caratteristica distintiva delle due operazioni l'obiettivo che il locatore si propone di raggiungere. In particolare quando il locatore si propone di effettuare un'operazione di credito e quindi si aspetta di conseguire i suoi utili prevalentemente dall'attività finanziaria si parlerà di leasing finanziario; viceversa, quando il locatore si aspetta di ottenere un surplus dalla gestione del bene dato in locazione, l'operazione posta in essere potrà essere classificata come leasing operativo. Questo criterio di classificazione, però, non è completamente soddisfacente in quanto ignora del tutto la posizione in cui si viene a trovare il locatario e le caratteristiche più tecniche dei due tipi di contratto. Sono pertanto necessarie ulteriori precisazioni[2].

Il *leasing operativo* può essere definito come la locazione di beni strumentali per un periodo di tempo breve, solitamente accompagnata da manutenzione e assistenza tecnica. La durata del contratto è di norma inferiore alla vita economico tecnica del bene ed è prevista la possibilità da parte del locatario di risolvere anticipatamente il contratto. Questa importantissima caratteristica è la diretta conseguenza del fatto che tutti i rischi, primo fra tutti quello di obsolescenza del bene locato, gravano sul locatore. Allo scadere del contratto il bene potrebbe teoricamente essere riscattato dall'azienda locataria a fronte del pagamento di un determinato prezzo, ma di solito questa eventualità non si verifica in quanto l'interesse del locatario non risiede, se non in via del tutto marginale, nell'ottenere la proprietà del bene. Fine principale del locatario è rappresentato dalla possibilità di utilizzare un bene di solito soggetto a rapida

1. Questa classificazione è rintracciabile nella dottrina anglosassone. Wainman D. e Brown H., *Leasing*, Guild Press, St. Helier, Jersey, 1978.

2. Sulla distinzione tra le tipologie di leasing cf. Ruozi R., Carretta A., De Martini A., *Il leasing. Aspetti economici, finanziari e commerciali*, Giuffrè, Milano, 1981.

obsolescenza tecnica per un limitato periodo di tempo senza farsi carico dei rischi derivanti dall'esserne il proprietario.

Di converso il locatore sopporterà tale rischio e cercherà di farvi fronte sia richiedendo una adeguata remunerazione al locatario, sia cercando di segmentare la propria clientela così da essere in grado di rintracciare dei soggetti terzi cui rilocare il bene - ovviamente a differenti condizioni - una volta che lo stesso sia stato restituito dal primo prenditore. Una possibile evoluzione del contratto stipulato con quest'ultimo soggetto potrebbe essere la sottoscrizione da parte sua a nuove condizioni di un secondo contratto di leasing; per le motivazioni ora indicate, però, questa appare una possibilità abbastanza remota. Conviene sottolineare inoltre che poiché, come si è detto, il locatario vuole essere posto nelle condizioni di usufruire a pieno di tutte le potenzialità del bene oggetto di locazione, il locatore ha la possibilità di offrire due servizi collegati, ma distinti: da un lato l'utilizzo stesso del bene, dall'altro la manutenzione e l'assistenza tecnica necessarie perché tale utilizzo avvenga nelle migliori condizioni. Il più delle volte quindi il locatore otterrà da ciascuna operazione di leasing un duplice flusso di ricavi: il canone di leasing e il canone di manutenzione e assistenza tecnica.

Il *leasing finanziario*, invece, può essere definito come un'operazione di finanziamento a medio/lungo termine basata su di un contratto di locazione di beni mobili o immobili specializzati. La durata effettiva del contratto di leasing è calcolata in relazione alla presunta durata economico-tecnica del bene oggetto di locazione. Quest'ultimo è altamente specializzato nel senso che nella maggior parte dei casi si tratta di un bene che viene costruito appositamente per l'azienda locataria: ne segue che esso ha grande utilità presso la stessa, mentre ha limitata o nulla utilità se considerato autonomamente ossia distaccato dal complesso per far parte del quale è stato progettato e costruito. Di solito l'intermediario finanziario interviene tra l'azienda costruttrice del bene oggetto del contratto e l'azienda che ne richiede l'uso, acquistando dalla prima il bene e cedendolo in locazione alla seconda, la quale si impegna inderogabilmente a corrispondere all'intermediario finanziario un determinato numero di canoni periodici per un importo globale superiore al costo del bene. La proprietà di quest'ultimo al termine del contratto è in linea di principio, sempre trasferita a titolo oneroso dall'intermediario alla azienda locatrice. Vale la pena di sottolineare che, con la locazione finanziaria, i rischi e i benefici della proprietà sono trasferiti al locatario. Il contratto di leasing finanziario, a differenza del contratto di leasing operativo, infatti, è un rigido contratto a tempo determinato che non prevede la possibilità di recesso unilaterale prima della scadenza fissata, fatto salvo il caso di violazione di qualche clausola contrattuale e di conseguenza dietro il pagamento di gravose penalità. Il recesso da parte del locatario è ammesso solo quando egli corrisponda al locatore il valore attuale dei canoni ancora da pagare e del prezzo di riscatto eventualmente prestabilito sul contratto. Poiché, come si è detto, fine del contratto è finanziare l'acquisizione del bene e non fornire l'utilità derivante dall'utilizzo di un bene perfettamente funzionante, come invece accade con il leasing operativo, la manutenzione, la riparazione e l'assicurazione sono tutte a carico del locatario.

4.2. VANTAGGI ECONOMICI DERIVANTI DALL'OPERAZIONE AL LOCATARIO E AL LOCATORE

Il leasing si è sviluppato in tempi relativamente recenti. Le sue origini si fanno risalire agli anni '50 negli Stati Uniti e solo in un momento successivo si ha notizia di una sua diffusione anche in Europa. Il successo di questa particolare forma contrattuale è da rintracciarsi nel fatto che esso permette sia al locatario quanto al locatore di ottenere una serie di benefici di natura economica, finanziaria e fiscale. Ci proponiamo in questo paragrafo di analizzarli brevemente.

Incominciamo con l'individuazione dei principali vantaggi per l'azienda locataria. Nel caso in cui l'azienda ricorra al leasing operativo essa ha l'opportunità di eliminare il rischio di obsolescenza tecnica o funzionale del bene locato e la possibilità di garantirsi la manutenzione dei beni strumentali e di altri servizi necessari al funzionamento dei beni. Inoltre dato che la proprietà del bene rimane in capo al locatore, e che i beni possono essere facilmente rilocati in quanto non sono beni specificamente costruiti per il locatario, sono sufficienti tempi di istruttoria relativamente brevi.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che stipulare un contratto di leasing operativo o finanziario significa riservarsi la facoltà di rendersi acquirente dei beni locati al termine della locazione, a condizioni prefissate anche in situazioni di aumenti accelerati dei prezzi. I soci della società locataria potrebbero, inoltre, essere interessati alla stipulazione di un contratto di leasing in quanto a differenza di altre fonti di finanziamento il leasing non incide sul controllo dell'impresa che vi ricorre. L'acquisizione di mezzi finanziari può, infatti, comportare forme di controllo sulla gestione aziendale da parte dei finanziatori, in relazione al fatto che chi presta capitale ad una società e le cede beni e sevizi a credito assume il rischio connesso ai risultati da questa conseguiti. Tali ingerenze si possono manifestare, ad esempio, con l'inserimento di rappresentanti dei finanziatori negli organi di controllo. Il leasing consente invece di raccogliere capitali mantenendo invariato il grado di autonomia del gruppo di comando, in quanto la società concedente, mantenendo la proprietà del bene, è già tutelata nei confronti dei rischi di gestione.

Da un punto di vista finanziario conviene evidenziare anche che il ricorso ad un mutuo garantito dall'iscrizione di una garanzia reale sul bene oggetto di acquisto sarebbe meno utile all'azienda rispetto ad un contratto di leasing in quanto difficilmente il finanziamento concesso dalla banca permetterebbe di coprire interamente il valore dell'investimento. L'ente finanziatore si tutelerebbe applicando una franchigia sul valore del bene stesso.

Infine non si possono dimenticare i vantaggi di natura fiscale legati all'operazione: il locatario può dedurre dal proprio reddito imponibile un importo pari al canone pagato a patto che la durata del contratto di leasing sia almeno pari alla metà del periodo di ammortamento previsto per la stessa categoria di beni dal Decreto ministeriale[3]. Si tratta ad evidenza di un vantaggio finanziario

3. Quest'ultima limitazione, che vincola la durata del contratto, ha ridotto in parte la

più che di un vero e proprio risparmio di imposta in quanto permette solo la anticipazione nel tempo della deduzione di un costo e di conseguenza il differimento delle imposte correlate. Se l'azienda fosse proprietaria del bene, infatti, sottoporrebbe ad un processo di ammortamento il costo sostenuto. Poiché, come si vedrà più dettagliatamente oltre, il canone può ritenersi composto di una quota pari all'ammortamento del bene e di una quota pari agli interessi sul finanziamento di fatto ottenuto dalla azienda locataria, ricorrendo al leasing la deduzione del valore complessivo avviene semplicemente in un numero di esercizi più corto[4].

Il vantaggio che trae l'azienda locatrice dalla stipulazione del contratto di leasing può essere descritto in modo molto sintetico. Si tratta di un vantaggio duplice: da un lato la società gode di una maggiore garanzia economica rispetto a quella offerta dalle altre operazioni di finanziamento, in quanto mantiene la proprietà del cespite; dall'altro lato la società ottiene una remunerazione superiore rispetto a quella che otterrebbe da una semplice operazione di finanziamento.

4.3. COMBINAZIONE PRODUTTIVA DELLE SOCIETÀ DI LEASING

Ci si propone con il presente paragrafo di richiamare, strumentalmente alla restante parte della trattazione, le principali problematiche concernenti la gestione delle aziende di leasing[5]. In particolare esse si possono definire intermediari finanziari non bancari operanti sistematicamente nel mercato della locazione finanziaria[6]. La loro attività si caratterizza principalmente per: a -

appetibilità delle operazioni di leasing. Quando tale previsione non era stata ancora introdotta, infatti, nel silenzio della legge, il leasing era divenuto un lecito strumento per aggirare la normativa fiscale in tema di ammortamento. Era sufficiente non acquistare il bene direttamente, ma stipulare un contratto di leasing stabilendo una durata dello stesso molto breve per ottenere l'anticipata deduzione dal reddito del costo del bene stesso.

4. Se il contratto di leasing è stato stipulato con l'intento di ottenere un vantaggio fiscale, le parti avranno cercato di ridurre il più possibile la durata del contratto: è probabile che il processo di ammortamento richieda un periodo almeno doppio rispetto al periodo necessario per pagare tutti i canoni di leasing.

5. Il presente paragrafo riprende le idee espresse in modo estremamente puntuale ed articolato in DELL'ATTI V., *L'azienda di leasing*, Cacucci Ed., Bari, 1996.

6. Si ricorda che sulla base dell'art. 106 del d. lgs. 385/93 - testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma - tra i quali è compresa la locazione finanziaria secondo il disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1994 - di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC. Gli indicati intermediari possono svolgere esclusivamente attività finanziaria, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. L'iscrizione nell'elenco generale è subordinata, per le aziende di

l'elevato contenuto finanziario dell'operazione; b- le differenti problematiche che sorgono nella gestione dell'attivo e del passivo; c- la natura del servizio offerto. Quest'ultimo pur risultando notevolmente standardizzato presenta rilevanti aspetti di differenziazione in relazione a numerose variabili (natura del bene, caratteristiche del contratto tipo di operazione, soggetti destinatari, ecc.).

Al fine di descrivere la complessa attività svolta dalle aziende di leasing vengono distinti diversi momenti:

I) Gli organi di governo economico procedono alla formulazione, definizione e formalizzazione delle politiche di impiego del capitale, variamente acquisito, da seguire per la concessione dei beni in leasing. In primo luogo sono stabilite le politiche degli investimenti identificando: a) le tipologie di finanziamenti da erogare - intese come le tipologie di contratti da stipulare: leasing operativo, finanziario, immobiliare, mobiliare; b) la composizione del portafoglio prodotti da offrire - intesa come l'individuazione dei prodotti oggetto dei vari contratti; c) la forma tecnica dei contratti - intesa come durata, rendimento, rischi, garanzie. Quindi sono individuate le politiche relative agli affidamenti ossia alla selezione e alla valutazione della clientela e sono individuate le modalità di concessione dei finanziamenti stabilendo le condizioni economiche contrattuali delle singole operazioni. Le modalità di composizione delle politiche di investimento e affidamento costituiscono la fonte prima dell'economicità di impresa e la valutazione del rendimento e dei rischi, che le diverse operazioni comportano, deve essere condotta in modo globale considerando la complessiva composizione del portafoglio contratti tenendo conto dei riflessi economici che una certa struttura di impieghi determina sui risultati aziendali, in conseguenza di compensazioni che possono verificarsi con altre singole posizioni all'interno del portafoglio contratti[7].

---

leasing al ricorrere delle seguenti condizioni: a- forma di società per azioni; b- oggetto sociale conforme allo svolgimento esclusivo di attività finanziarie; c- capitale sociale versato non inferiore a un miliardo; d- possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dagli artt. 108 e 109 del medesimo decreto. Le società di leasing iscritte all'elenco generale di cui all'art. 106, facenti parte di gruppi bancari, sono sottoposte alla attività di vigilanza della Banca d'Italia. Le società di leasing, di matrice bancaria o non bancaria, aventi un volume di attività finanziaria pari o superiore a 50 miliardi di lire ed un rapporto tra indebitamento e patrimonio non inferiore a 5, ovvero un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 500 miliardi, indipendentemente dal livello di indebitamento, si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia e sono soggette al controllo della medesima. L'art. 9 della L. 64/86 prevede l'esercizio dell'attività di locazione finanziaria da parte delle società di leasing iscritte nell'albo speciale istituito dal D.M. del 12.11.1986. L'indicato decreto consente l'iscrizione alle società per azioni che: a- svolgano in via esclusiva o almeno prevalente attività di locazione finanziaria; b- abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a 5 miliardi di lire; c- abbiano il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite certificati da un società di revisione autorizzata ai sensi del DPR 126/75; d- esercitino l'attività di locazione finanziaria da almeno due anni e siano in possesso di adeguati requisiti tecnici, economici e professionali.

7. Così DELL'ATTI V., *op. cit.*, 1996.

II) Una volta individuate le politiche di cui al precedente punto I), l'impresa dovrà porre in essere operazioni e processi volti ad ottenere i capitali necessari per fare fronte al fabbisogno di finanziamento da quelle generato. Dal punto di vista economico l'attività in esame è infatti riconducibile ad un investimento di natura finanziaria, generalmente del tipo Pico (point input, continuous output). La società di leasing si trova, cioè, ad impiegare, sotto forma di investimenti in beni mobili e/o immobili destinati alla locazione, una determinata quantità di mezzi finanziari, che saranno nel tempo ricostituiti attraverso la corresponsione dei canoni di leasing da parte delle aziende utilizzatrici. La formazione del fabbisogno finanziario derivante dall'attività di leasing avviene di conseguenza per effetto dello scostamento temporale esistente, nell'ambito di ciascuna operazione, fra il momento del pagamento del bene oggetto del contratto di leasing e quello della riscossione dei relativi canoni[8]. Recuperati i capitali necessari, l'impresa potrà procedere all'acquisto dei beni oggetto di locazione e alla stipulazione del contratto.

III) I contratti stipulati dovranno essere gestiti al fine di controllare la regolarità degli incassi dei canoni e di accertare tempestivamente le eventuali posizioni di insolvenza o di inadempimento e per assecondare le scelte del cliente una volta giunti alla scadenza del contratto. Egli potrà optare per l'acquisto, per il rinnovo del contratto di locazione oppure restituire il bene, cui la società di leasing dovrà trovare prontamente, pena il sostenimento di perdite, una nuova collocazione.

Una oculata gestione del portafoglio contratti nelle aziende di leasing ha come fine il perseguimento degli obiettivi di equilibrio monetario-finanziario, reddituale e patrimoniale nel rispetto di una data combinazione di rendimento-rischio. Le singole operazioni vanno quindi valutate in funzione di una soglia di rendimento che per lo meno comprenda la remunerazione del capitale investito, la copertura di una quota di spese generali (inclusi gli oneri finanziari) e l'utile sull'operazione, tenuto conto del rischio sostenuto.

4.4. Il concetto di capitale disposizione, quale necessaria premessa per l'analisi del problema

4.4.1. Appartenenza al patrimonio della azienda locataria dei beni ottenuti sulla base di un contratto di leasing finanziario

La problematica contabile dei valori correlati alle operazioni di leasing nel bilancio di esercizio si accentra sull'inserimento dei valori dei beni in uso della azienda locataria. Coloro che sostengono che i beni ottenuti attraverso le operazioni di leasing non modificano la sua situazione patrimoniale e di conseguenza non possono essere rilevati nel bilancio di esercizio, motivano solitamente la loro posizione con il fatto che il patrimonio aziendale sarebbe solo

---

8. Così RUOZI R., in *Manuale del leasing*, a cura di RUOZI R., CARRETTA A., Milano, 1984.

costituito dai beni di proprietà dell'azienda. Poiché il locatore che concede in leasing i beni ne mantiene il diritto di proprietà, il locatario, privo di tale diritto, non può ritenere che questi beni facciano parte del suo patrimonio e conseguentemente non può indicarli tra le attività nella propria situazione patrimoniale. Sono però necessarie alcune riflessioni sull'argomento. Il problema, infatti, può trovare una soluzione solamente rifacendosi alla concezione stessa di patrimonio aziendale.

In Economia Aziendale si definisce il patrimonio di azienda, nel suo aspetto più qualitativo, come l'insieme delle ricchezze, o dei beni economici, pertinenti all'azienda in un dato istante e, con specifico riferimento al suo aspetto quantitativo, come l'insieme dei valori o il fondo di valori attribuiti alla ricchezza pertinente all'azienda in un dato istante. Nel concetto di patrimonio non viene richiamato il concetto di proprietà, ma sono richiamati i beni economici, la loro pertinenza all'azienda e il riferimento ad un determinato istante[9]. Beni economici devono essere considerati quelli che possono essere giudicati utili nelle continue e sempre rinnovatesi combinazioni produttive, che l'azienda pone in essere per il conseguimento dei suoi scopi. Nel concetto di patrimonio è, quindi, insita la nozione di pertinenza. Questa non è però interpretata come disponibilità giuridica o di diritto, ma, al contrario, come disponibilità di fatto[10]. In altri termini il poter usufruire di una cosa materiale, ossia di un bene economico, non significa vantarne la proprietà e quindi avere il diritto di godere e di disporre nel modo più completo. Affinché un bene faccia parte del patrimonio di una azienda, è sufficiente poterlo utilizzare per qualche uso ed in qualche grado[11].

9. «Si dice di solito che il patrimonio proprio di un'azienda è ad essa unito da un rapporto di disposizione. La disposizione accennata è spesso intesa, in senso giuridico, come signoria sulle cose ossia come diritto di proprietà. Ma poiché l'azienda come istituto economico generale, non è soggetto di diritti, ad essa non può essere riferita la proprietà dei beni costituenti il patrimonio. In significato economico la disposizione è la condizione di fatto per la quale i beni posso essere destinati agli scopi voluti dal soggetto di azienda, nei limiti imposti dalle leggi o dalle consuetudini». ZAPPA G., *Le produzioni nell'economia delle imprese*, vol I, Giuffrè, Milano, 1956, pagg. 106 e ss.

10. «Per disposizione di una cosa si intende la condizione di fatto, per la quale una quantità data di essa può usarsi, a non importa quali scopi, purché in certo senso definiti dal soggetto dell'impresa; alla disposizione di fatto non necessariamente corrisponde la disponibilità di diritto». Così letteralmente ZAPPA G., Il reddito di impresa, scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali, A. Giuffrè, Milano, 1950 pag. 65. In senso contrario Amaduzzi: «Occorre cioè che il soggetto d'impresa (...) abbia la disponibilità di diritto dei beni, ed altresì che a tale disponibilità di diritto si accompagni quella di fatto». AMADUZZI A., *L'azienda*, UTET, Torino, 1978, pag. 92.

11. Così DE DOMINICIS U., in *Lezioni di ragioneria generale*, vol III, Azzoguidi, Bologna, 1966, pag. 33 e ss.; similmente Amodeo: « ... compongono dunque il capitale beni materiali ed immateriali, in totale o in parziale proprietà, ma altresì diritti reali di crediti, conchè beni altrui, ma di cui l'azienda possa fare impiego per i suoi fini», AMODEO D., *Ragioneria generale delle imprese*, Giannini, Napoli, pag. 71.

La possibilità di utilizzarlo però, come è messo in luce dalla dottrina giuridica[12], deve essere definitiva, cioè il bene deve essere giuridicamente non sottraibile senza il consenso della società utilizzatrice. Nel caso del leasing finanziario l'esistenza di clausole che addossano all'utilizzatore tutti i rischi relativi al bene, e lasciano gravare sul concedente solo il rischio dell'inadempimento dell'utilizzatore, giustificano la conclusione che la proprietà del concedente ha una mera funzione di garanzia ed è svuotata al limite di rottura quasi come accade nel caso della vendita con riservato dominio (caso nel quale l'iscrizione nel bilancio del compratore è pacifica)[13]. Nel caso del leasing operativo, al contrario, tali clausole non sono previste e, quindi, il bene non si può considerare quale parte del patrimonio della locataria: prevale l'idea di disposizione definitiva del bene.

E' possibile concludere che si intende la disponibilità solo come la condizione di fatto per la quale i beni economici sono destinati al conseguimento degli scopi e dei fini aziendali, e non possono esserne distolti senza consenso, allora possono considerarsi elementi attivi del patrimonio quei beni che, ricevuti in forza di un contratto di leasing finanziario, siano pienamente e legittimamente disponibili per i fini dell'azienda, sebbene essa non li possegga in ragione di un diritto di proprietà.

Questo approccio è condiviso anche dalla letteratura straniera. In Francia, per esempio, è sottolineato come il totale dell'attivo sia l'insieme dei valori scambiabili, misurati in moneta di conto e di cui si ha la libera disponibilità sia che siano di proprietà, quanto che appartengano a dei terzi[14]. Autori inglesi sottolineano che di regola i diritti giuridici rafforzano quelli economici, ma i

12. Così molto chiaramente COLOMBO G. E., in *Trattato delle società per azioni, vol.7* - Bilancio di esercizio e consolidato*, UTET, 1994, pag. 274.

13. «Il trasferimento della posizione di rischio è un elemento probante l'avvenuta definitiva acquisizione del componente patrimoniale e presuppone la presenza dei benefici economici», così PIZZO M., *Natura economica e funzione informativa dei conti d'ordine*, CEDAM, 1996. In senso contrario, invece, Clarizia: «... a me sembra venga meno ogni funzione di garanzia nel momento stesso in cui si evidenzia, giustamente, lo svuotamento di ogni facoltà di disposizione a cui viene assoggettata detta proprietà. Ed allora la garanzia di risolverebbe in quel valore economico (o meglio di mercato) che il bene ha in quanto tale; concetto questo estremamente fumoso e generico, comunque da verificare caso per caso a seconda del bene dato in leasing. (...) Invero, proprio il ruolo di intermediario finanziario svolto dal concedente e l'interesse manifestato dall'utilizzatore ad avere la piena disponibilità materiale del bene ma non la sua proprietà - valutazione di opportunità che egli vuole riservarsi in un momento successivo - consentono di intendere e fissare la funzione del permanere del diritto di proprietà in capo al concedente. Difatti, per realizzare l'interesse dell'utilizzatore la proprietà non può che rimanere al concedente durante tutto il rapporto; ma il ruolo di intermediario finanziario del concedente incide sulla stessa qualità di proprietario caratterizzandone in modo peculiare il contenuto». CLARIZIA R., *I contratti di finanziamento. Leasing e factoring*, UTET, 1989, pag. 122 e ss.

14. LEAUTEY E., *Traité des inventaires et des bilans*, in «Librairie comptable et administrative», Parigi, pag. 129.

primi non sono né necessari, né sufficienti per l'esistenza dei secondi[15]: da un punto di vista economico i diritti che si esercitano sulle attività non sono un elemento costantemente presente nel tempo, ma dipendono dagli sforzi esercitati direttamente dal loro possessore o indirettamente dallo Stato per proteggerne il godimento dai tentativi di sottrazione o di disturbo da parte di terzi. Allo stesso modo in Germania per stabilire l'appartenenza al patrimonio aziendale di un bene non è decisiva la proprietà in senso tecnico giuridico, ma l'appartenenza economica[16]. Il bene deve essere nella disponibilità dell'imprenditore e non deve essere possibile sottrarglielo: l'insottraibilità può derivare da rapporti obbligatori. Tra i casi che la dottrina tedesca individua come ipotesi di applicazione del criterio dell'appartenenza economica assicurata da diritti di obbligazione si ritrova proprio quello di beni ricevuti in leasing a condizione che vi sia l'opzione di acquisto e dalle circostanze (rapporto tra entità dei canoni, ammontare del corrispettivo da versare all'esercizio dell'opzione, e valore del bene al tempo dell'esercizio dell'opzione) si desuma che l'esercizio dell'opzione costituirà la soluzione economicamente obbligata per il ricevente in leasing (il riferimento è senza dubbio al contratto di leasing finanziario)[17].

Secondo i principi dell'Economia Aziendale e secondo la Dottrina estera, dunque, i beni ottenuti sulla base di un contratto di leasing finanziario appartengono al patrimonio dell'azienda locataria, mentre i beni ricevuti sulla base di un contratto di leasing operativo non ne fanno parte.

4.4.2. Appartenenza al patrimonio della azienda locatrice dei beni ottenuti sulla base di un contratto di leasing operativo

Per considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte nel precedente paragrafo, ancorché opposte, il bene concesso in locazione finanziaria non deve trovare rilevazione nello stato patrimoniale della società locatrice. Esso non appartiene al patrimonio di questa in quanto non è mai entrato, neppure temporaneamente, nella disponibilità della stessa. Il bene è acquistato solo se esiste già un locatario e se questo ha già sottoscritto alle condizioni pattuite il contratto di leasing ossia se si ha la certezza che quel bene una volta acquistato o costruito sia accolto nella combinazione produttiva del cliente e sia destinato a rimanervi.

Al contrario i beni oggetto di contratti di leasing operativo appartengono al patrimonio della società locatrice in quanto, ancorché la disponibilità degli stessi

15. BARZEL Y., *Economic analysis of property right*, Cambridge University Press, 1989, pag. 2.

16. «Secondo l'opinione unanime della dottrina, l'appartenenza al patrimonio, nei casi in cui il dominio giuridico e quello di fatto non coincidono, va giudicata non secondo il rapporto giuridico, bensì secondo l'appartenenza economica», ROLAND K., *Der Begriff des Vermogensgegenstandes im Sinne der handles-und aktienrechtlichen Rechnunglegungsvorschriften*, Verlag O. Schwarz, 1990, pag.114.

17. Questo il pensiero degli autori tedeschi che si vanno a richiamare, come interpretato e riportato da COLOMBO G.E., *op. cit.*, pag. 267 e ss.; gli autori tedeschi cui si fa riferimento sono ROLAND K., *op. cit.*, pag. 126 e ss., KNAPP, *Leasing in der Handelsbilanz*, 1992, pag. 542 e ss.

sia vantata dal locatario, il godimento non è definitivo e i rischi ad esso legati rimangono in capo al locatore.

4.5. LA CONTABILIZZAZIONE DEL LEASING SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: LE INDICAZIONI DEL SFAS 13, DELLO IAS 17 E DEL DOCUMENTO 22 DEL CNDC

La conclusione cui si è giunti nel precedente paragrafo rappresenta il presupposto essenziale per procedere all'analisi dei principi contabili dettati in materia di leasing. Conviene evidenziare che in Italia la Commissione dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, cui è demandato il compito di redigere i principi contabili, non ha ancora emanato un documento dedicato in tutto o in parte a regolamentare la materia oggetto di studio. E' pertanto necessario fare riferimento ai testi emanati dagli Organismi internazionali. In particolare la contabilizzazione delle operazioni di leasing è stata dibattuta dal Financial Accounting Standard Board che ha emesso lo Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) n. 13[18] e successivamente dall'International Accounting Standards Committee che ha emanato l'International Accounting Standard (IAS) n. 17.

In tali documenti sono dettate le medesime regole per distinguere tra i due tipi di leasing: finanziario e operativo. Il fatto che una locazione sia o non sia una locazione finanziaria dipende dalla sostanza dell'operazione più che dalla forma del contratto. Una locazione è classificata come locazione finanziaria se trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i vantaggi tipici della proprietà[19].

18. Negli USA, paese di origine del contratto oggetto di studio, sono sorte e si sono sviluppate, interessanti procedure contabili sulla rilevazione delle operazioni di leasing. La prima risposta ufficiale e sistematica ai problemi della rilevazione contabile si ebbe nel 1964 ad opera dell'Accounting Principles Board dell'AmericanInstitute of Certified Public Accounting (APB). Affrontando il problema della rilevazione del valore capitale dei beni oggetto di leasing nella situazione patrimoniale del locatario, concluse che la rilevazione poteva avvenire solo se il leasing avesse mascherato sostanzialmente una vendita e fosse stato in realtà il pagamento graduale e differito di un bene, ma non in ogni altro caso. Era opinione della commissione che i diritti e gli obblighi derivanti dal leasing fossero del tutto assimilabili, nell'aspetto contabile a quelli derivanti dai contratti che impegnavano un'azienda ad una fornitura, o ad una acquisto prolungatesi nel tempo e che dovessero ricevere una trattazione contabile analoga a quella prevista per altri analoghi fatti aziendali.

19. Il FASB ha stabilito delle regole precise per individuare il leasing finanziario (o capital leasing). Un contratto è definito tale se presenta almeno una delle seguenti quattro note distintive:

1. il trasferimento al locatario della proprietà dei beni al termine del contratto;
2. l'opzione dell'acquisto dei beni;
3. la durata del leasing eguale o maggiore del 75% della durata economica dei beni;
4. il valore attuale dei canoni di leasing uguale almeno al 90% del valore dei beni al netto di ogni eventuale credito fiscale per l'investimento da parte del locatore.

Sia i principi contabili americani, quanto quelli internazionali sono concordi nello stabilire che il valore dei beni oggetto di un contratto di leasing finanziario vanno rilevati con il cosiddetto *metodo finanziario*. Questo comporta la contabilizzazione nella situazione patrimoniale del locatario: del bene locato tra le attività immobilizzate, e del debito verso il locatore tra le passività.

Sia il valore dei beni, sia il valore del debito verso il locatore all'inizio della locazione sono posti pari, secondo il FASB, al valore attuale dei canoni minimi di locazione. Secondo lo IASC, invece, è preferibile effettuare tale iscrizione per un importo pari al valore normale del bene in locazione al netto dei contributi e dei crediti d'imposta di spettanza del locatore e, solo nel caso in cui risultasse inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per la locazione. In entrambi i casi per ammontare minimo dei canoni si intendono i pagamenti che il locatario ha in qualsiasi caso l'obbligo di effettuare. Per ciò che concerne il saggio di interesse per la determinazione del valore attuale, sia il FASB quanto lo IASC, stabiliscono che esso va identificato con quello che il locatario dovrebbe sostenere nel caso in cui dovesse ricorrere al mercato per finanziare l'acquisto dei beni ricevuti invece in locazione, salvo che non sia possibile al locatario identificare il tasso di interesse implicito nel contratto.

Il valore attribuito al bene concorre ai costi di esercizio mediante quote di ammortamento (determinate in modo congruente con la cessione di utilità avvenuta nel periodo di riferimento), mentre i canoni periodici sono suddivisi in una parte che vuole rappresentare il pagamento di un debito ed in una parte che vuole rappresentare il pagamento degli interessi sul debito. La quota dell'onere finanziario di un dato periodo è calcolata in modo da essere il risultato di un saggio di interesse costante periodico sul residuo debito. Questo comporta la sua progressiva riduzione nel tempo - se la rata del contratto di leasing è costante - e, quindi, un corrispondente aumento delle quote di canone contabilizzate come effettive quote di rimborso del finanziamento ottenuto e conseguentemente a storno del debito iscritto nel passivo.

Secondo lo IASC e il FASB la società di leasing, per contro, rileva nell'attivo della situazione patrimoniale come credito verso il locatario un valore pari all'investimento netto nel leasing. Con questa espressione viene inteso il totale dei pagamenti minimi per il leasing dal punto di vista del locatore ed eventuali valori residui non garantiti spettanti al locatore, dedotti i proventi finanziari non realizzati. L'eventuale differenza tra il valore così determinato e il costo del bene dato in locazione, o il suo valore attuale, se diverso, deve essere rilevata come provento finanziario non realizzato. Questo valore nel corso dei vari esercizi concorre per quote alla formazione del reddito.

Del tutto diverse sono le previsioni sancite dai principi contabili internazionali e nord-americani nel caso in cui l'operazione si configuri come *operating leasing*. E' prevista, infatti, l'applicazione del cosiddetto *metodo patrimoniale*. Molto più semplicemente rispetto a quanto non avvenga con il metodo finanziario, con questo secondo metodo di contabilizzazione il locatario rileva solo i canoni annuali nel conto economico, mentre il valore del bene dato in locazione viene rilevato tra le attività del bilancio del locatore. Sarà pertanto quest'ultimo ad ammortizzare i beni locati secondo i criteri dettati in via generale

dagli stessi principi; egli rileverà, anche, in contrapposizione agli ammortamenti e quindi tra i ricavi di esercizio, i canoni di leasing ottenuti.

Conviene infine citare la posizione recentemente rintracciabile nei principi contabili italiani. Essa traspare dalla lettera del documento 22 in materia di conti d'ordine. Dopo avere evidenziato la necessità di movimentare i conti d'ordine per tenere conto della stipulazione di contratti di leasing finanziario si afferma che «per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (...) sarebbe più corretto attenersi al criterio finanziario» sottolineando come naturalmente «in tale ipotesi nessuna iscrizione dovrebbe essere effettuata nei conti d'ordine». Peraltro il documento 16 del CNDC relativo al trattamento delle immobilizzazioni materiali non tratta la problematica del leasing rinviando a un documento separato di futura redazione.

4.6. La posizione della dottrina italiana

La Dottrina aziendale italiana è concorde con quanto suggerito dai principi contabili americani ed internazionali: per la rilevazione delle operazioni di leasing finanziario deve essere utilizzato il metodo finanziario, mentre per la rilevazione delle operazioni di leasing si deve ricorrere al metodo patrimoniale. Se le affermazioni di principio ivi espresse non vengono messe in discussione, non altrettanto si può dire circa le modalità mediante le quali queste devono trovare effettiva attuazione. Ciò accade in particolare modo con riferimento alle rilevazioni relative a contratti di leasing finanziario. In proposito si rintracciano tre differenti orientamenti degli Studiosi.

Secondo parte della Dottrina[20], al momento della stipulazione di un contratto di leasing finanziario la società locataria deve procedere alla registrazione dell'operazione, contabilizzando il debito verso la società locatrice tra le passività e il valore del cespite, nonché l'importo complessivo degli oneri finanziari destinati a maturare sul contratto, tra le attività. Il valore dei beni locati deve essere fatto pari al prezzo che si sarebbe sostenuto per acquistare direttamente il cespite; il valore del debito per leasing è supposto pari alla somma di tutti i canoni dovuti dal locatario; infine, il valore degli oneri finanziari su leasing è considerato pari alla differenza fra i primi due valori. Questo modo di procedere è il risultato di una particolare interpretazione della operazione di leasing: essa è considerata una operazione complessa, alla quale partecipano simultaneamente un'operazione di acquisto a rate ed un'operazione di finanziamento obbligazionario, emesso al di sotto della pari, al fine immediato di acquistare il bene. L'operazione può considerarsi un fatto aziendale che: per un aspetto fa sorgere un debito per l'impresa locataria, che va estinto secondo le modalità previste dal contratto; e per l'altro aspetto assicura la disponibilità piena

20. Vigano E., *L'iscrizione del leasing nei conti e nei bilanci di impresa*, Giannini, Napoli, 1969, pag. pagg. 273 e 274.

dei servizi di un bene ad utilizzazione pluriennale, il cui costo va ripartito secondo i principi generali di ammortamento in completa indipendenza quantitativa e temporale dal processo di restituzione della somma mutuata.

Seguendo questa corrente di pensiero, nel momento della maturazione dei canoni la società locataria deve registrare il valore dei canoni pagati nella sezione dare del conto debito per leasing, mentre alla fine dell'esercizio sarà necessario determinare la quota di ammortamento non solamente del bene in locazione, ma anche degli oneri finanziari capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale. I valori della quota di ammortamento del bene in leasing e della quota di ammortamento degli oneri finanziari saranno calcolati ripartendo in funzione del debito residuo i valori complessivi tra gli esercizi nei quali il bene manifesta la sua utilità.

Naturalmente nel bilancio della società locatrice dovranno trovare accoglienza scritture speculari rispetto a quelle ora descritte: nel momento della sottoscrizione del contratto, a fronte del debito verso il fornitore, pari al valore del bene acquistato per soddisfare la richiesta del locatario, dovranno essere iscritti il credito vantato nei confronti di questo, per un importo pari alla somma dei valori nominali dei canoni, e a pareggio una posta denominata utili su operazioni di leasing. Successivamente il pagamento dei canoni verrà registrato per cassa a storno del valore del credito verso il locatario iscritto in bilancio, mentre alla fine di ogni esercizio si dovrà procedere al risconto degli utili su operazioni di leasing non di competenza.

Un secondo orientamento dottrinale[21] sostiene che alla stipulazione del contratto l'azienda locataria, per ottenere una serie di servizi, si assume l'impegno di una serie programmatica di costi, i quali si tradurranno in future uscite monetarie. Interpretando il leasing quale «operazione con caratteristiche sue proprie che va rilevata per quello che è e non per quello che al suo interno si crede di poter cogliere non senza un certo margine di arbitrio»[22], questa parte della dottrina rifiuta l'impostazione contabile prima descritta e suggerisce di non procedere ad alcuna suddivisione del valore iscritto tra le attività dello stato patrimoniale. Tale importo rappresenta la valorizzazione di un «fondo servizi», più che di un particolare bene. Questo avviene perché il rapporto è considerato nella sua globalità. La società non sottoscrive due contratti distinti: da un lato un contratto in base al quale acquistare un bene e quindi potere usufruire delle utilità da esso provenienti e dall'altro un contratto di finanziamento. Al contrario il contratto è unico e quindi il flusso di utilità ottenuto in base ad esso non può essere che unico: si ha la possibilità di usufruire dell'utilità proveniente da un bene essendo finanziati. Secondo questa impostazione nell'attivo di stato patrimoniale della locataria non deve essere iscritto il valore del bene, né tanto meno deve essere capitalizzato il valore degli oneri finanziari che matureranno. Al contrario si deve iscrivere il costo complessivo dei servizi derivanti alla società dall'avere sottoscritto il contratto di leasing pari al totale dei canoni. Tale

21. SELLERI L., *Il bilancio di esercizio d'impresa in un ambiente di profondo cambiamento*, «Rivista dei dottori commercialisti», A. Giuffrè, Milano, settembre-ottobre, 1980.

22. SELLERI L., *op. cit.*, pag. 855.

posta potrà anche essere formalmente denominata «beni in leasing», ma il suo significato non sarà riconducibile alla entrata di un semplice bene nel patrimonio aziendale.

Questo modo di procedere può essere riprodotto in capo alla società locatrice rilevando, nel momento in cui viene sottoscritto il contratto, il valore globale del credito vantato verso l'utilizzatore ed in contropartita in un conto di natura reddituale l'intero ammontare dei canoni di leasing. Questo valore dovrebbe essere riscontato alla fine di ciascun esercizio[23].

Un terzo filone di pensiero[24], avvicinandosi di più ai suggerimenti della letteratura straniera, propone: di iscrivere il bene nel bilancio della società locataria tra le attività per un importo pari al valore attuale dei pagamenti ad ogni titolo richiesti al locatario; e quindi parallelamente di iscrivere per lo stesso importo il credito nel bilancio della società locatrice[25]. Il tasso da utilizzare per l'attualizzazione dovrebbe essere quello al quale le condizioni contrattuali fanno implicitamente riferimento. Questo terzo approccio da un lato può essere assimilato al primo orientamento esaminato, in quanto, prevede nel momento della sottoscrizione la contabilizzazione nel bilancio della locataria di un importo che in pratica è pari al valore riconosciuto al bene; dall'altro ricorda il secondo orientamento commentato in quanto prevede la contabilizzazione di un unico valore.

4.7. I VINCOLI NORMATIVI AL COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE

Il comportamento delle aziende italiane non si allinea affatto alle previsioni dei principi contabili internazionali e nord-americani (in precedenza vagliati), nè ai suggerimenti della dottrina italiana ora esaminati. Qualsiasi operazione di leasing, che abbia natura di leasing finanziario o che abbia natura di leasing operativo, è rilevata sia nel bilancio della locataria, sia nel bilancio della locatrice con il metodo patrimoniale.

23. Il criterio è suggerito da PRANDINA L., *La contabilizzazione del leasing alla luce delle pronunce giurisprudenziali*, in «La rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale», maggio/giugno 1993.

24. Tra gli altri BATTAGLIA M., *Procedimenti di ragioneria per la rilevazione delle singole componenti economico-patrimoniali del contratto di leasing*, Giuffrè Ed., Milano, 1990, pag. 66 e ss.

25. E' chiaro che nel momento in cui procedo alla valutazione del credito attribuendo allo stesso un valore pari al valore attuale dei crediti futuri, ottenuto utilizzando il tasso di rendimento interno del contratto, non ottengo che il costo storico del bene locato ovvero il finanziamento erogato alla locataria.

4.7.1. L'applicazione del metodo patrimoniale nel bilancio della società locataria: una giustificazione

Se si considerano quale oggetto di indagine le società che non svolgono attività bancaria per le quali sono dettate norme apposite, per ciò che concerne le società locatarie questo *modus operandi*, lungi dal trovare giustificazioni di natura economica, è il frutto soprattutto di considerazioni di natura fiscale. La normativa tributaria italiana, infatti, prevede esplicitamente la possibilità per il locatario di dedurre i canoni di leasing, ancorché, come si è accennato in precedenza, ponendo alcune condizioni sulla durata del contratto stesso. La stessa normativa non prevede invece la possibilità di dedurre gli ammortamenti calcolati su beni che da un punto di vista strettamente giuridico appartengono a terzi - quali appunto i beni in leasing - né tanto meno prevede la possibilità di dedurre degli interessi impliciti maturati in forza non di un finanziamento, ma di un contratto atipico quale è quello di leasing. Per poter considerare i canoni di leasing un costo rilevante ai fini fiscali, le aziende locatarie devono pertanto rinunciare alla applicazione del metodo finanziario anche in quei casi in cui i principi contabili e la dottrina considerano la stessa condizione necessaria per la redazione di un bilancio che rispecchi la realtà aziendale.

Questo modo di procedere non ha subito modificazioni nemmeno ad opera della normativa introdotta in tema di bilancio dal D.Lgs. 127/91 che nulla ha previsto in materia di leasing. La mancata modificazione del Codice Civile, però, non deve essere intesa come il riconoscimento di un ostacolo alla contabilizzazione con il metodo finanziario nel bilancio della società locataria. Infatti nella Relazione della Commissione D'Alessandro si legge che: «l'occasione di una definizione degli altri diritti assimilati ai diritti (reali) immobiliari avrebbe potuto essere colta per disciplinare il trattamento in bilancio dei beni (immobili o mobili) in leasing, ma a tal fine sarebbe stata necessaria un'esplicita delega, posto che la direttiva fa riferimento ai diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale». In mancanza di una disciplina esistente che qualificasse il diritto dell'utilizzatore di beni in leasing come diritto «assimilato a diritti reali», ed in mancanza di una legge delega ad introdurre nell'ordinamento una regola in tale senso, la Commissione non ha potuto, anche se la volontà in tale senso esisteva, introdurre una normativa che disciplinasse la materia.

4.7.2. L'applicazione del metodo patrimoniale nel bilancio della società locatrice: una interpretazione alla luce del nuovo contesto normativo

Motivazioni differenti stanno alla base del comportamento delle società locatrici. Il ricorso al metodo patrimoniale è sancito dal provvedimento emesso dalla Banca di Italia su espressa delega del D.Lgs 87/92 che regolamenta i bilanci delle società finanziarie. Data la rilevanza e la specificità della materia ci si aspetterebbe di ritrovare nel citato provvedimento norme di comportamento sostanzialmente in linea con i principi contabili internazionali. In tale senso deponeva anche la previsione del comma 4 dell'art. 7 dello stesso decreto in base al quale gli atti degli organismi cui era demandato il compito di definire nel dettaglio le nuove regole dovevano essere redatti privilegiando, ove possibile, la

rappresentazione della sostanza sulla forma. Al contrario la Banca d'Italia ha ribadito che: «l'ente finanziario locatore registra l'importo dei beni dati in (o di quelli in attesa di) locazione finanziaria in appositi "di cui" inseriti nelle voci dello stato patrimoniale "immobilizzazioni materiali" e "immobilizzazioni immateriali" denominati "beni dati in locazione finanziaria" e "beni in attesa di locazione finanziaria"». Le previsioni del decreto ben si adattano alla rappresentazione delle operazioni di leasing operativo, ma non alla rappresentazione delle operazioni di leasing finanziario. Il rifiuto di introdurre il più evoluto metodo finanziario è stato però accompagnato dalla richiesta di maggior informazioni nella nota integrativa. In questo documento, infatti, devono essere indicati l'importo dei crediti e degli interessi attivi impliciti nei contratti di locazione che emergerebbero applicando il metodo finanziario e le informazioni necessarie a stimare gli effetti che deriverebbero dall'applicazione di tale metodo sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Le chiare parole con cui si esprimono le istruzioni della Banca d'Italia impediscono di fatto alle imprese locatrici che effettuino operazioni di leasing finanziario di utilizzare direttamente il metodo finanziario: esso rappresenta un metodo di confronto di cui dare notizia in nota integrativa.

Nonostante questo, un passo in avanti verso una rappresentazione più significativa delle operazioni di leasing finanziario è stato fatto quando la L. 28 dicembre 1995, n. 549, di accompagnamento alla Finanziaria per il 1996, ha modificato la normativa in materia di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria.

E' opportuno ricordare che l'abrogata disciplina tributaria incentivava il ricorso al metodo patrimoniale. Era prevista, infatti, la deducibilità di ammortamenti sui beni dati in locazione finanziaria per un importo massimo pari al valore ottenuto dividendo il costo del bene al netto del prezzo di riscatto per il numero di «esercizi o frazioni di esercizio» compresi nella durata della locazione[26]. Questa norma creava una discrepanza molto forte tra la realtà economica sottostante e la rappresentazione fornita nel bilancio di esercizio, ma, contemporaneamente, consentiva alle società di leasing di traslare in avanti parte del proprio carico di imposta. Tale distorsione può essere utilmente messa in luce confrontando le conseguenze della valutazione effettuata con il metodo patrimoniale accompagnato dal ricorso al criterio di ammortamento a quote costanti (ammortamento finanziario) con gli effetti della valutazione con il metodo finanziario.

Si è visto che per poter applicare quest'ultimo criterio è necessario suddividere il canone di leasing in due parti ideali: la prima corrispondente alla quota di ammortamento del bene locato (o in altri termini del capitale esborsato per fronteggiare il costo di acquisto del bene); la seconda corrispondente agli interessi maturati, alle spese generali e al margine della società di leasing. La prima quota non transita per il conto economico, ma viene portata a riduzione

26. Era ed è anche oggi escluso per i beni concessi in leasing il computo di ammortamenti anticipati

del credito vantato nei confronti del locatario; la seconda quota viene imputata a conto economico quale provento dell'esercizio. Nel tempo pur permanendo costante l'importo complessivo del canone, la proporzione fra le due componenti muta progressivamente in favore della quota di ammortamento. E' infatti noto che nel criterio a rata costante, o francese[27],i primi incassi ottenuti dal locatore comprenderanno un'ingente quota di interessi, destinata a scemare con il progressivo rimborso del capitale residuo su cui è calcolata. Parallelamente la quota capitale cresce nel tempo. Questo significa che utilizzando il criterio finanziario: nei primi esercizi, sono imputati a conto economico proventi (e quindi redditi imponibili) più elevati, mentre negli ultimi esercizi proventi minori. L'imposizione collegata ai singoli contratti, di conseguenza, presenta un andamento decrescente.

Al contrario il ricorso al criterio patrimoniale accompagnato dall'ammortamento a rate costanti, comporta l'imputazione a conto economico di valori uniformi nel tempo: il canone tra i ricavi e l'ammortamento tra i costi. Ne segue che in ciascun esercizio concorre alla formazione dell'imponibile un medesimo importo e che, di conseguenza, l'andamento della imposizione era lineare. Confrontando questa situazione con quella precedentemente considerata appare chiaro il notevole vantaggio finanziario che deriva dall'ammortamento a quote costanti.

La legge finanziaria del 1996 ha stravolto il criterio di ammortamento considerato valido ai fini fiscali stabilendo che: «Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario». In altri termini l'ammortamento non deve più essere effettuato per rate costanti, ma per un importo pari alla quota di ammortamento del bene ricompresa nel canone di leasing imputato a conto economico. Il risultato di questa innovazione è l'equiparazione da un punto di vista fiscale delle posizioni di una società di leasing che utilizza il metodo patrimoniale e di una società di leasing che, contravvenendo per assurdo alle disposizioni della Banca d'Italia, valuti i contratti con il metodo finanziario.

Si ha però anche un rilevante effetto sulla rappresentazione stessa nel bilancio della società locatrice delle operazioni di leasing finanziario. Si verifica -nei fatti una sorta di «mutazione» della rappresentazione con il metodo patrimoniale in una rappresentazione con il metodo finanziario «camuffata». Nel conto economico vengono ancora imputati sia il canone di leasing sia l'ammortamento del bene, ma la differenza tra i due valori, e quindi, in ultima istanza il risultato reddituale proveniente dall'operazione che concorre alla formazione del risultato economico aziendale, è pari, esattamente come se si fosse utilizzato il criterio finanziario, alla quota di interessi ricompresa in ciascun canone. Nello stato patrimoniale viene ancora indicato il bene concesso il leasing tra le immobilizzazioni materiali al netto del fondo ammortamento, ma tale valore netto corrisponde al valore del credito residuo in linea capitale vantato verso la società locataria.

27. Questo criterio è di generale applicazione.

E' possibile affermare che i bilanci redatti vigente la nuova normativa civilistica, ma la vecchia normativa fiscale, erano coerenti con il modello del «doppio binario civilistico-finanziario»[28]. In altri termini la loro redazione era, come visto, ispirata contemporaneamente a due logiche: quella civilistica che richiedeva l'utilizzo del metodo patrimoniale nelle tavole di sintesi e quella finanziaria in base alla quale era necessario dare conto nella nota integrativa degli effetti cui avrebbe condotto l'applicazione del criterio finanziario. Il cambiamento nella normativa fiscale permette di modificare questa situazione sancendo nei fatti la possibilità di redigere dei bilanci finanziari. Questo importante cambiamento è però solo sostanziale e non anche formale, in quanto il metodo di rilevazione e, quindi, le scritture utilizzate per contabilizzare i contratti di leasing finanziario rimangono quelli tipici del metodo patrimoniale.

Conviene evidenziare, infine, che il dettato della legge finanziaria '96 ha messo le società di leasing nella condizione di scegliere tra due differenti alternative[29]: a- applicare il nuovo criterio di ammortamento solo ai beni acquistati nel 1995; b- applicare il nuovo criterio di ammortamento a tutti i beni di proprietà della società oggetto di contratti di locazione finanziaria.

Scegliendo la prima opzione il passaggio alla redazione di un «bilancio finanziario» non è immediato, ma graduale nel tempo. Fino a quando tutti i beni acquistati prima del dicembre 1994 non sono stati completamente ammortizzati, infatti, il bilancio è redatto con una sorta di criterio misto. Ciò accade perché la rappresentazione delle operazioni rintracciabile nello stato patrimoniale rimane legata al vecchio modello del doppio binario: nei primi esercizi i fondi ammortamento risultano calcolati solo in parte secondo il nuovo criterio.

Scegliendo la seconda opzione, al contrario, il citato passaggio è immediato. Diviene necessario, infatti, per le società di leasing ricalcolare secondo i nuovi criteri i fondi ammortamento relativi a tutti i cespiti locati. Poiché, come si è visto, il criterio di ammortamento a quote costanti permette di anticipare nel

28. In questi termini si esprimono gli esperti del settore.

29. Più precisamente conviene evidenziare che le due condizioni in realtà sono state esplicitamente previste non dal testo della Legge finanziaria '96, ma dalle istruzioni al modello 760/96 le quali prevedono che: «La disposizione dell'art. 67, c. 8 TUIR, dopo le modifiche recate dall'art. 3, c. 103, l. e), della legge 549 del 1995, prevede che le quote di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria sono determinate nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Tale disposizione si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 549/95. Per i beni consegnati in periodi idi imposta precedenti a quello predetto sono fatti salvi, tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione del menzionato criterio che prevede la deduzione di quote di ammortamento finanziario. In dipendenza della predetta modifica, inoltre, deve ritenersi che per i beni consegnati in esercizi precedenti a quello di prima applicazione, l'impresa possa, con riguardo a tutti i beni concessi in locazione, computare le quote di ammortamento secondo il piano di ammortamento finanziario. In tale caso il maggiore importo complessivamente dedotto negli esercizi precedenti rispetto a quello deducibile secondo il piano di ammortamento finanziario dovrà concorrere a formare il reddito nel periodo di imposta di prima applicazione nella norma in esame».

tempo la deduzione dei costi, il valore del fondo ammortamento iscritto in bilancio risulta superiore rispetto al fondo ammortamento calcolato con il nuovo criterio. Emerge, quindi, una differenza che rappresenta la cosiddetta «riserva finanziaria»: ossia la riserva occulta di valore creatasi proprio per la necessità delle aziende di valutare i contratti di locazione finanziaria con il metodo patrimoniale e non con il metodo finanziario[30]. La differenza evidenziata in bilancio, infatti, può essere determinata anche in modo diverso ossia sottraendo il valore netto contabile dei cespiti locati determinato secondo il nuovo criterio (pari al credito residuo in linea capitale che sarebbe stato iscritto nell'attivo utilizzando il criterio finanziario) al valore netto contabile dei cespiti locati determinato secondo il vecchio criterio delle rate costanti (ossia secondo il metodo patrimoniale in precedenza inteso). Conviene rammentare che, in passato, la «riserva finanziaria» pur non essendo esplicitata nei prospetti di bilancio doveva essere evidenziata nella nota integrativa là dove la società, adempiendo alle richieste del provvedimento della Banca d'Italia, rilevava gli effetti che avrebbe avuto sul risultato di esercizio e sullo stato patrimoniale la valutazione effettuata con il metodo finanziario.

4.8. Rilevanza dei conti d'ordine e della nota integrativa quando si utilizzi il metodo patrimoniale per contabilizzare le operazioni di leasing finanziario

Si è visto che i vincoli normativi esistenti inducono di fatto le aziende italiane a contabilizzare tutte le operazioni di leasing con il metodo patrimoniale. L'utilizzo del metodo patrimoniale, però, non permette di rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria né della locatrice, né della locataria, quando il contratto oggetto di contabilizzazione riguarda una operazione di leasing finanziario. A tale situazione si può porre in parte rimedio fornendo informazioni aggiuntive nella nota integrativa, e registrando nel sistema dei conti d'ordine gli impegni e i rischi sorti in capo alla società a causa della sottoscrizione del contratto. Ci si propone nel presente paragrafo di giustificare queste affermazioni.

30. Le società di leasing che hanno scelto questa seconda strada (per esempio la Selma BPM Leasing) da un lato hanno migliorato notevolmente la qualità del loro bilancio di esercizio, dall'altro sono state costrette ad sostenere notevoli oneri fiscali. A meno che la società non abbia ripreso a tassazione esercizio per esercizio la differenza tra l'ammortamento a quote costanti imputato in bilancio e l'ammortamento teoricamente corretto pari alla quota capitale implicita in ciascun canone di leasing (ipotesi del tutto remota e irrealistica), la riserva finanziaria emergente in bilancio rappresenta infatti una sopravvenienza attiva di dimensioni solitamente molto importanti. Ne segue che il ricorso a questo tipo di «pulizia» del bilancio di esercizio è di fatto riservato a quelle società che possono vantare crediti di imposta notevoli verso lo stato o che più semplicemente, come è il caso di molte società operanti nel settore, possono riportare delle ingenti perdite fiscali subite nei precedenti esercizi.

Prima di procedere in tale senso, però, è importante sottolineare che quella che si andrà ad individuare non rappresenta affatto una soluzione ottimale che permette di bene rappresentare l'operazione in questione e che pertanto rappresenta una lecita alternativa al metodo finanziario. Al contrario la soluzione discussa è da intendersi come una modalità utile per attutire gli effetti negativi derivanti dalla mancata applicazione del metodo in questione.

Consideriamo, dapprima, il bilancio della società locataria. E' stato spesso affermato in dottrina che uno dei maggiori vantaggi derivanti dalle operazioni di leasing è rappresentato dalla possibilità di mantenere inalterata la capacità di credito dell'azienda. L'affermazione non si basa sull'analisi del fenomeno economico oggetto di indagine, ma piuttosto nasce dall'esame delle conseguenze di comportamenti contabili impropri. Più in particolare essa parte dalla osservazione delle conclusioni cui potenzialmente potrebbe giungere un finanziatore intento a leggere il bilancio di una società che avesse fatto ricorso al leasing finanziario e che avesse utilizzato quale metodo di rilevazione il metodo patrimoniale. Se la società, anziché ricorrere al leasing finanziario, avesse acceso un mutuo per l'acquisto del bene, dal suo stato patrimoniale sarebbe risultato all'attivo il bene e al passivo il debito verso il soggetto finanziatore. Il fatto che, con l'utilizzo del leasing finanziario e la contabilizzazione secondo il metodo patrimoniale, tutto ciò non risulti fa sì che il bilancio appaia «migliore», pur essendo la situazione identica. Tutti gli indici di bilancio costruiti a partire dalla situazione patrimoniale possono risultare falsificati in senso positivo, pur essendo la situazione finanziaria della società in tutto eguale a quella che si avrebbe in caso di accensione di mutuo ed acquisto dell'immobilizzazione. In tale senso si pensi a come si modificano in presenza alcuni dei rapporti fondamentali utilizzati per indagare la solidità e la liquidità della situazione aziendale: il rapporto tra immobilizzi ed attivo complessivo, quello tra immobilizzi e capitale proprio, quello tra indebitamento e capitale proprio[31].

In realtà la mancata iscrizione del bene e del debito nel bilancio, lungi dall'implicare un effettivo miglioramento, è il risultato di una scorretta rappresentazione della reale situazione della società locataria. Questa in forza delle clausole contrattuali che le addossano il rischio per i vizi della cosa, il rischio per le turbative di diritto, e soprattutto il rischio del perimento della cosa, è obbligata a pagare i canoni futuri pur se la cosa divenisse inutilizzabile. Ciò significa che essa è esposta agli stessi rischi che gravano sul proprietario che abbia comprato la cosa indebitandosi. La contabilizzazione dell'operazione con il metodo patrimoniale, e quindi la mancata segnalazione del bene tra le attività della locataria, non implica la cancellazione di questa situazione giuridica. Tale comportamento, al contrario, sembra essere sintomatico della volontà di occultare l'informazione. Il lettore del bilancio, infatti, non è posto nella condizione di conoscere e quindi apprezzare la reale situazione patrimoniale e finanziaria in cui versa la società[32].

31. Così: Colombo G.E., *op. cit.*, pag. 272; Staffico L., *op. cit.*, pag. 7 e ss..

32. "Un capitale privo di impegni ed un altro caratterizzato dalla presenza di un impegno, *coeteris paribus*, non potrebbero essere considerati uguali. La loro diversità, essendo imputabile a

Anche quando si considera il bilancio della società locatrice ci si rende conto del fatto che l'interpretazione della situazione dell'azienda non è immediata quando sia utilizzato il metodo patrimoniale, ancorché applicato tenendo conto delle nuove previsioni della normativa fiscale. Le riflessioni svolte alla fine del precedente paragrafo fanno, infatti, pensare alla possibilità di leggere in chiave finanziaria il bilancio della società locatrice, ma il fatto stesso che sia necessario reinterpretare i dati rilevati nei prospetti di sintesi per poter comprendere quale sia l'effettiva situazione aziendale è indizio di una rappresentazione di per sè insufficiente per il raggiungimento di tale risultato.

Si è suggerito che, in una situazione in cui le aziende risultano di fatto vincolate all'applicazione del metodo patrimoniale, una parziale soluzione del problema è rappresentata dalla integrazione delle informazioni fornite nelle tavole di sintesi con la redazione di commenti esplicativi ricchi nella nota integrativa e con la movimentazione dello pseudo-sistema dei conti d'ordine. La necessità di ricorrere prevalentemente all'uno o all'altro strumento si presenta, come si cerca di evidenziare nei prossimi paragrafi, in termini differenti a seconda che si consideri la società locatrice piuttosto che la società locataria.

4.8.1. Primaria importanza dei conti d'ordine per la società locataria

Il lettore del bilancio di una società che abbia sottoscritto dei contratti di leasing finanziario e che abbia contabilizzato tali operazioni con il metodo patrimoniale, trova una sola traccia della operazione nel conto economico della società alla voce godimento di beni di terzi. Nulla egli può desumere dall'analisi delle tavole del reddito e del capitale circa le caratteristiche del contratto sottoscritto e quindi degli impegni e dei rischi assunti dalla società. Se, però, il bilancio nel suo complesso è stato ben redatto egli può rintracciare tali elementi nel sistema dei conti d'ordine e nella nota integrativa. Con ciò non si vuole affatto affermare che l'utilizzo dei conti d'ordine permette di supplire totalmente alla carenza informativa dovuta al mancato utilizzo del criterio finanziario, piuttosto si vuole affermare che l'esistenza di una pseudo-giustificazione per derogare al più corretto criterio di contabilizzazione non deve avere come conseguenza la completa latitanza delle principali informazioni relative al contratto di leasing posto in essere dalla impresa.

Come visto il Codice Civile non si occupa direttamente della problematica del leasing - né operativo, né tantomeno finanziario - nel senso che non fornisce alcuna indicazione circa il criterio di contabilizzazione da applicare. L'articolo che regolamenta la nota integrativa, però, prevede in via generale che siano indicati nel documento «gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime». In realtà si è visto che la

questa sola circostanza, conferma indirettamente l'appartenenza dell'impegno al capitale e la sua capacità di condizionarne la connotazione qualitativa", PIZZO M., *op. cit.*, pag. 30.

sottoscrizione di un contratto di leasing finanziario comporta il sorgere di precisi impegni e di consistenti rischi in capo alla società locataria e che questo fatto comporterebbe la necessità di iscrivere il bene locato tra le attività dello stato patrimoniale. Si sono, però, altresì evidenziate le difficoltà che una tale scelta comporterebbe. La sola considerazione di queste ultime porta a giustificare - anche se naturalmente in modo del tutto parziale[33] - la scelta di imputare le informazioni in oggetto sinteticamente nei conti d'ordine fornendo in nota integrativa maggiori dettagli circa la rilevanza dell'operazione e circa le condizioni contrattuali previste.

In tale senso depone il principio contabile 22 del CNDC che, escludendo la necessità di riportare nei conti d'ordine i soli contratti di locazione *non* finanziaria (con tale espressione intendendo i contratti di locazione diversi dai contratti di leasing), riconosce tale necessità con riferimento alle operazioni di leasing.

Per comprendere la convenienza del ricorso alla registrazione sotto-linea, e quindi per meglio riflettere circa le registrazioni che potrebbero utilmente essere redatte per tenere conto del contratto di leasing finanziario, in assenza di una esplicita registrazione nel sistema di scritture principale, conviene riflettere sulla funzione riconosciuta ai conti d'ordine. A tale fine riteniamo utile incominciare l'analisi facendo generico riferimento alla tripartizione classica dello pseudo-sistema dei conti d'ordine nelle tre aree: sistema degli impegni, sistema dei rischi e sistema dei beni di terzi presso la società. Le considerazioni che seguono permettono di mettere in discussione la validità di tale approccio e confermano la fondatezza delle considerazioni rintracciabili nella prima parte del presente volume.

4.8.1.1. Il sistema degli impegni

Oggetto di rilevazione nel sistema degli impegni sono gli accordi contrattuali ad esecuzione differita certa, e quindi tutte le obbligazioni assunte dall'impresa verso terzi, o da terzi verso l'impresa, dal momento di stipulazione del contratto fino all'epoca nella quale vengono accertate le variazioni connesse alla fase esecutiva dello scambio, e maturano quindi i presupposti per il suo inserimento nel sistema principale. Trovano rilevazione in questo sistema tutti quegli impegni la cui esecuzione sia certa, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica, mentre restano esclusi tutti quegli impegni il cui svolgimento sia condizionato da una scelta delle parti o al verificarsi di un evento indipendente. In termini più strettamente contabili, si può affermare che gli impegni, pur non rappresentando allo stato costi o ricavi, sicuramente daranno luogo in futuro a costi e uscite o a ricavi ed entrate. Si è di fronte a valori economici *in fieri*, dal momento che i costi/ricavi futuri trovano la loro origine nell'esercizio presente. Proprio tale caratteristica li differenzia da eventi soltanto futuri, questi ultimi sorgono per effetto di decisioni non ancora assunte, mentre i costi/ricavi

33. Si è già sottolineato che si tratta di una «pseudo-giustificazione».

associati all'impegno, per quanto di successiva manifestazione, sono già stati predeterminati nell'*an* e/o nel *quantum*.

Quando una società sottoscrive un contratto di leasing essa si accolla un impegno preciso: quello di versare a scadenze predeterminate i canoni. Se si considerano le clausole che contraddistinguono i contratti di leasing, tale impegno è solitamente irrevocabile solamente nel caso in cui si faccia ricorso alla locazione finanziaria. Nel caso in cui la società abbia sottoscritto un contratto di leasing operativo, infatti, il locatario può in qualsiasi momento restituire il bene al locatore e quindi può venire meno, salvo la necessità di comunicare la decisione con un congruo pre-avviso alla controparte, all'impegno assunto. E' infatti sul locatore che pesano tutti i rischi contrattuali. Anzi vale la pena di ricordare che il locatario sottoscrive un contratto di leasing operativo proprio per avere la possibilità di approfittare dell'utilità derivante dal bene senza sopportare il rischio derivante dall'esserne il proprietario.

Se ne deduce che una società che utilizzi nella propria combinazione produttiva un bene ottenuto in leasing e che decida di procedere alla contabilizzazione dello stesso secondo il criterio patrimoniale, non può esimersi dal movimentare anche i propri conti d'ordine per tenere conto dell'impegno assunto nei confronti della società di leasing. Tale registrazione dovrà però essere effettuata solamente nel caso in cui il contratto sia un contratto di leasing finanziario. In questo caso, infatti, e non quando si ricorra al leasing operativo, sono rispettate le condizioni per l'iscrizione sotto-linea: l'impegno non è condizionato alla scelta di una delle parti coinvolte.

In questo senso si esprime il principio contabile 22 del CNDC secondo il quale «nel caso di stipulazione di un contratto di leasing finanziario, qualora l'impresa utilizzatrice adotti il cosiddetto criterio patrimoniale di rilevazione, si dovrà indicare, nei conti d'ordine agli impegni, l'importo dei canoni ancora da pagare oltre a quello costituito dal prezzo di riscatto del bene».

4.8.1.2. Il sistema dei beni di terzi

La particolare area di rilevazione dei beni di terzi sembrerebbe particolarmente critica per la contabilizzazione dei beni ottenuti in leasing finanziario in quanto, a ben vedere, da un punto di vista giuridico, i beni in leasing sono beni di proprietà di terzi che si trovano presso la società. Come sottolineato nella prima parte del presente volume, però, l'utilizzo di questo particolare sottosistema dovrebbe essere eliminato[34]. Il caso in esame presenta però aspetti particolarissimi per cui sono necessarie ulteriori riflessioni[35].

34. Si rinvia alla prima parte del presente volume. In questo senso Tessitore secondo il quale il sotto-sistema dei beni di terzi andrebbe eliminato o quantomeno ridotto a favore di modalità alternative di comunicazione delle informazioni dei movimenti di valori interaziendali, «una più dettagliata articolazione del piano dei conti, la classificazione corretta dei valori rilevati nello stato patrimoniale, l'inserimento di dati e notizie nella relazione sulla gestione circa la presenza di beni di terzi cui risultino connessi probabili, possibili o improbabili rischi di custodia, migliorano l'informazione di bilancio, dando maggiore trasparenza ai valori rappresentati nella situazione

I beni di terzi presso la società rappresentano attività di proprietà di altri soggetti temporaneamente situate presso l'impresa. Se si postula l'assenza di rischi e di possibili conseguenze negative, la momentanea presenza dei beni non di proprietà ai fini contabili, è considerata del tutto insignificante in quanto il sistema contabile non va confuso con l'inventario dei beni. Ne segue che rimangono certamente estranei alla registrazione nello pseudo sistema dei beni di terzi, quegli elementi che, sebbene non di proprietà, rientrano nelle disponibilità di fatto dell'impresa e, quindi, siano già rilevati nel sistema principale.

Quest'ultima affermazione non può che essere causa di riflessione nel caso oggetto di indagine. Si è, infatti, sottolineato che i beni ottenuti sulla base di un contratto di leasing finanziario rappresentano attività appartenenti al patrimonio della società locatrice e che, in quanto tali, essi dovrebbero trovare accoglienza direttamente nello stato patrimoniale di questa. Quando, però, la società locataria opta per l'applicazione del criterio patrimoniale i beni in leasing non sono iscritti tra le immobilizzazioni, ma, come più volte ricordato, il loro contributo alla combinazione generale aziendale si riflette solamente nella imputazione a conto economico del canone di leasing di competenza dell'esercizio. I beni sono esclusi dalla rappresentazione del patrimonio non in quanto non ne facciano parte, ma in forza della scelta della azienda di utilizzare un particolare metodo contabile. In tale contesto escludere la registrazione del bene anche dai conti d'ordine apportando quale motivazione proprio il fatto che quei beni appartengono al patrimonio aziendale e quindi avrebbero dovuto trovare una registrazione altrove pare essere un comportamento che nei fatti sembrerebbe ridurre ulteriormente la capacità informativa del bilancio. In assenza di altre informazioni la mancata rilevazione nei conti d'ordine nel sistema dei beni di terzi sembrerebbe allora portare ad un assurdo logico: da un lato il bene non sarebbe accolto tra le immobilizzazioni in quanto appartenente al patrimonio, ma

patrimoniale». Tessitore A., *Metodologia di rilevazione contabile*, in «Gli impegni e i Rischi nell'impresa bancaria: profili contabili e giuridici», a cura di De Angeli, Milano, 1987.

35. Alcuni autori credono necessario movimentare con riferimento al leasing finanziario non solo il sistema degli impegni, ma anche il sistema dei beni di terzi. «Quando si stipula una locazione finanziaria si hanno due manifestazioni le cui rilevazioni sono utili per le informazioni aziendali, il bene in uso e l'impiego a corrispondere dei canoni di locazione; quindi, considerate le scritture che si compongono normalmente nei conti d'ordine, si dovrebbero quanto meno avere due rilevazioni nello pseudo sistema di memoria e non una sola speculare e cioè si dovrebbe avere la rilevazione del bene in uso, aspetto originario, e dell'azienda che ha concesso in locazione il bene, quale supposto aspetto derivato, e nuovamente quella dell'impegno a corrispondere i canoni, aspetto originario, e dell'azienda che è creditrice nei canoni, quale supposto aspetto derivato», Staffico L., *op. cit.* pag. 91. A favore della registrazione del valore di acquisto del bene nel sistema dei beni di terzi anche Fossati, che però parte dal differente presupposto che sia scorretto rilevare le operazioni di leasing mediante ricorso al metodo finanziario e che sia sufficiente movimentare i conti d'ordine. Fossati G. , *Il leasing. Aspetti e sviluppi contabili, giuridici, finanziari e fiscali del leasing in Italia*, Milano, Pirola, 1993, pagg. 120 e ss.

non di proprietà, dall'altro lato esso non sarebbe nemmeno accolto nel sistema dei beni di terzi perché non di proprietà, ma appartenente al patrimonio. La conseguenza sarebbe la completa latitanza di un bene del tutto integrato nel sistema di produzione.

Seguendo questo filo logico potrebbe sembrare lecito movimentare, proprio per tenere conto delle operazioni di leasing finanziario, il sistema dei beni di terzi. Di fatto però ciò non appare necessario: la notizia dell'esistenza del bene è infatti già stata fornita mediante la necessaria e ineluttabile movimentazione dei conti d'ordine aperti agli impegni. Procedere ad una ulteriore contabilizzazione permettendo una movimentazione del sistema dei beni di terzi significherebbe pertanto non solo ammettere una eccezione al principio generale in base al quale la presenza di beni di terzi è irrilevante, ma oltretutto farlo inutilmente in quanto ciò rappresenterebbe una duplicazione di informazioni: la conoscenza della esistenza di un impegno a pagare i canoni di leasing equivale alla conoscenza della esistenza di un bene di terzi presso l'impresa. Del resto ulteriori informazioni circa la natura, lo stato e il valore dei beni, possono essere fornite nella nota integrativa dove può trovare spazio anche la valorizzazione dei beni con il metodo finanziario e il suo raffronto con la valorizzazione accolta nelle tavole di sintesi così che sia possibile identificare l'effetto della scelta operata sulla rappresentazione del risultato economico conseguito e sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

4.8.1.3. Il sistema dei rischi

Coerentemente con lo schema di riferimento presentato nella prima parte del presente volume l'esistenza di un bene di proprietà di terzi presso la società dà luogo ad una registrazione nei conti d'ordine se e solo se la sua presenza comporta il sorgere di qualche rischio in capo alla società stessa. La sottoscrizione di un contratto di leasing finanziario comporta l'insorgere di notevoli rischi in capo alla società locataria. E' proprio la presenza di questi rischi a differenziare, in via principale, il leasing finanziario dal leasing operativo: se il bene viene danneggiato o perisce è il locatario a risponderne. La fattispecie assume dunque una rilevanza differente rispetto alla semplice esistenza di un bene non di proprietà presso l'azienda. Ci si deve chiedere se sia o meno necessario procedere alla registrazione del rischio esistente in capo alla società tra i conti d'ordine nel sistema dei rischi. Conviene ricordare che oggetto di rilevazione nel sistema dei rischi sono gli accadimenti esistenti alla data di chiusura del bilancio, aventi manifestazione numeraria futura eventuale, che non sono stati rilevati dal sistema principale in quanto non hanno ancora maturato i requisiti per partecipare alla formazione quantitativa del reddito e del capitale.

Nello specifico caso del leasing finanziario l'esistenza del rischio è rilevante in quanto qualifica l'impegno sorto in capo all'azienda quale irrevocabile. Il locatario dovrà pagare i canoni anche se il bene perisce perciò è possibile affermare che il suo debito nei confronti del locatore non è risolvibile.

Per poter comprendere se questo rischio rappresenti un elemento nuovo e diverso che deve trovare distinta collocazione in bilancio è necessario riflettere ancora sulla sua natura.

Il rischio in questione non verte sull'evento futuro «pagamento del canone», ma piuttosto sulla «utilità che da tale pagamento l'azienda potrà ottenere». In altri termini *si ha la certezza* di dover procedere, in ogni caso, al pagamento dei canoni mentre *esiste la possibilità* di pagare i canoni inutilmente. Rilevare oltre all'impegno anche il rischio rappresenterebbe perciò una inutile duplicazione.

E' utile infine evidenziare che poiché il bene ottenuto dalla società sulla base di un contratto di leasing finanziario fa parte del patrimonio aziendale, l'alea in oggetto non rappresenta un fatto straordinario di cui dare appositamente nota in calce al bilancio, ma un fatto ordinario caratterizzante ogni bene parte della struttura aziendale. A differenza di tutti gli altri attivi patrimoniali, però, il bene in leasing non trova rappresentazione nello stato patrimoniale. Il rischio collegato alla sua presenza/assenza e, quindi, alla perdita delle utilità che da esso sono tratte nell'ambito della produzione non trova in alcun modo raffigurazione semplicemente perché non trova raffigurazione alcuna il bene. Movimentare un conto del sotto-sistema dei rischi sarebbe pertanto improprio, in quanto da un lato esiste un impegno e non un rischio di pagamento, dall'altro esiste un bene patrimoniale che, come tutti gli altri beni appartenenti al patrimonio, è soggetto ai rischi collegati alla libera e indisturbata disponibilità.

Nella seguente tabella si riassumono le registrazioni sotto-linea che la società locataria dovrebbe effettuare quando, avendo sottoscritto un contratto di leasing e volendo utilizzare il metodo patrimoniale, si proponga di fornire una immagine veritiera e corretta della propria situazione finanziaria e patrimoniale:

TAV. 1. La movimentazione dello pseudo sistema dei conti d'ordine quando il locatario utilizza il metodo patrimoniale.

	Leasing finanziario	*Leasing operativo*
Sistema degli impegni	SI' Registrazione dell'impegno al pagamento dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto.	NO Non esiste un vero e proprio impegno in quanto il locatario può risolvere il contratto.
Sistema dei beni presso terzi	NO Il bene appartiene al patrimonio del locatario, e in linea di principio dovrebbe trovare accoglienza nell'attivo patrimoniale. Il principio di non duplicazione impone di fornire tutte le informazioni non desumibili già dalla scrittura effettuata nel sistema degli impegni nella nota integrativa e non nel sistema dei beni presso terzi.	NO Il bene non appartiene al patrimonio del locatario.
Sistema dei rischi	NO Esiste l'impegno al pagamento del canone, non il rischio di dover pagare. Esiste il rischio di pagare i canoni inutilmente: se il bene perisce o è danneggiato ne risponde il locatario.	NO Il locatario non è soggetto a rischi: il contratto può essere risolto. Se il bene perisce o è danneggiato ne risponde il locatore.

4.8.1.4. Le informazioni fornite nella nota integrativa

La registrazione delle operazioni di leasing finanziario nei conti d'ordine permette di descrivere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e in parte permette di supplire alla rappresentazione ottenuta mediante il ricorso al criterio patrimoniale nelle tavole di sintesi considerata dalla dottrina aziendale e dai principi contabili scorretta. Lo pseudo sistema degli impegni permette, infatti, di dare rappresentazione, ancorché sotto-linea, alla effettiva situazione finanziaria della società, evidenziando l'impegno da quest'ultima accollatasi di pagare in futuro i canoni.

Tale modo di procedere, però, non può essere considerato del tutto esaustivo, come non potrebbe esserlo la stessa rappresentazione nel sistema di scritture principale quando si ricorresse al metodo finanziario. Sono necessarie informazioni complementari e aggiuntive nella nota integrativa. Conviene ricordare che deve trattarsi di informazioni complementari e aggiuntive in quanto la nota integrativa, pur facendo parte integrante del bilancio di esercizio, non può essere chiamata a svolgere una funzione sostitutiva delle corrette informazioni contabili usualmente iscritte nelle tavole di sintesi.

E' utile in proposito ricordare che, in linea generale, l'utilizzo della nota integrativa non deve essere enfatizzato, perché altrimenti si otterrebbe il duplice

effetto negativo di avallare la tendenza a presentare stati patrimoniali e conti economici ermetici con la scusante di illustrarli nelle note che li accompagnano e di ingigantire queste a tal punto da rendere difficoltosa e non immediata la comprensione di molti fenomeni, soprattutto quando le note si presentano eccessivamente lunghe ed articolate. E' chiaro che se un determinato fenomeno di gestione appare impropriamente rilevato nello stato patrimoniale e nel conto economico, non è la nota integrativa che può valere ad eliminare la improprietà. Bisogna, invece, rivederne la rappresentazione per renderla più appropriata alla sua natura e alle funzioni del bilancio di esercizio perché altrimenti quest'ultimo non potrebbe giudicarsi correttamente redatto. La nota integrativa, in sintesi, supplisce la mancanza di spazio convenientemente sfruttabile nella colonna riservata alla descrizione dei conti quando si ritengano necessari maggiori dettagli riguardanti una appostazione contabile.

Per ciò che concerne le operazioni di leasing pare opportuno che la rilevazione dell'operazione non interessi solo il conto economico e la nota integrativa senza fare ricorso alla movimentazione dello pseudo-sistema dei conti d'ordine agli impegni. Al contrario deve considerarsi appropriata la annotazione di ulteriori notizie sull'operazione a patto che queste rappresentino il completamento di informazioni fornite nella sede contabile vera e propria.

Più in particolare nella nota integrativa dovrebbero essere descritte le principali clausole contrattuali che possono influenzare la misura e le condizioni di pagamento dei canoni a venire. In primo luogo quindi dalla lettura del documento si deve evincere se i contratti stipulati dall'azienda siano riconducibili alla forma del leasing operativo o del leasing finanziario. Questa informazione è essenziale quando nel conto economico non siano state fatte esplicite distinzioni tra i canoni relativi all'una specie di contratto e quelli relativi all'altra specie.

Se sono stati conclusi contratti di leasing operativo sembra opportuno evidenziare le informazioni utili per comprendere a quali condizioni sia possibile per la società usufruire, oggi e nell'immediato futuro, dell'utilità proveniente dall'utilizzo del bene e a quali condizioni sia possibile interrompere l'erogazione di tale utilità. Si dovrebbero così indicare: a- il costo complessivo del cespite (questo importo infatti non viene mai inserito in bilancio né nel sistema principale, né tantomeno nei conti d'ordine, in quanto la contabilizzazione viene correttamente effettuata con il metodo patrimoniale non accompagnato da registrazioni sotto-linea); b- la durata del contratto, i termini per i pagamenti dei canoni e gli importi relativi; c- l'esborso previsto in caso di riscatto del bene al termine del contratto; d- le condizioni per l'acquisto di prestazioni accessorie quali la manutenzione del bene stesso; e- le condizioni alle quali potrebbe essere risolto il contratto (ciò permetterebbe di confermare la non esistenza di impegni finanziari in capo alla società).

Se al contrario la società ha sottoscritto contratti di leasing finanziario, le informazioni che dovrebbero preferibilmente essere contenute nella nota integrativa sono esattamente quelle indispensabili al lettore per procedere alla rielaborazione del bilancio della società modificando il metodo di rilevazione dell'operazione (da patrimoniale a finanziario): a- la durata del contratto, i termini per i pagamenti dei canoni e gli importi relativi; b- l'esborso previsto in

caso di riscatto del bene al termine del contratto; c- il valore residuo del bene alla stessa data; d- il tasso di capitalizzazione dei canoni periodici. Questa soluzione però non è del tutto esaustiva. L'impresa meglio farebbe ad indicare in nota integrativa direttamente i risultati cui si sarebbe pervenuti se si fosse contabilizzata l'operazione con il metodo finanziario.

La necessità di fornire informazioni complementari in nota integrativa è sottolineata dal principio contabile 22 del CNDC in base al quale «la nota integrativa deve fornire (...) le notizie sulla composizione e natura degli impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società».

4.8.2. Primaria importanza della nota integrativa per la società locatrice

Si è visto che la società locatrice è indotta dalla legislazione civile ad utilizzare il metodo patrimoniale, che questo metodo ben si adatta alla rappresentazione delle operazioni di leasing operativo, ma non alla rappresentazione delle operazioni di leasing finanziario, e che recenti evoluzioni nella normativa fiscale hanno modificato le modalità applicative di questa metodologia per ciò che concerne le operazioni di leasing finanziario avvicinandola di fatto al criterio finanziario. Ci si propone in questa sede di riflettere sulle conseguenze della nuova situazione normativa sulla capacità informativa del bilancio di esercizio, cercando di comprendere quali strumenti siano a disposizione del redattore del bilancio per descrivere correttamente la situazione aziendale.

A meno che la società non abbia optato per la revisione della valutazione di tutti i beni concessi in locazione finanziaria il cambiamento della normativa fiscale non potrà portare a risultati rilevanti nel breve periodo perché, come evidenziato nei precedenti paragrafi, quanto meno nei prossimi esercizi, i fondi ammortamento iscritti negli stati patrimoniali passivi delle società di leasing saranno ancora il risultato dell'applicazione di entrambe i criteri di calcolo: a quote costanti e secondo il piano finanziario[36].

Conviene inoltre evidenziare che anche quando l'azienda avesse optato per la revisione della valutazione di tutti i beni concessi in locazione finanziaria il cosiddetto «bilancio finanziario» ottenuto non sarebbe comunque di immediata interpretazione.

L'obbligo sancito dalla normativa civilistica di ricorrere al metodo patrimoniale comporta, infatti, il permanere di incoerenze tra la rappresentazione della realtà desumibile dal bilancio di esercizio e la realtà stessa. Vi figurano delle immobilizzazioni materiali che, di fatto, tali non sono, in quanto a ciascuna immobilizzazione iscritta in bilancio corrisponde in realtà un contratto di leasing e a ciascun contratto di leasing corrisponde un credito verso clienti e non la disponibilità di un bene. Vi figurano degli ammortamenti di beni materiali che,

36. Salvo che addirittura non esistano ancora beni non completamente ammortizzati acquistati prima dell'entrata in vigore del TUIR e quindi soggetti alla aliquota prevista dal Decreto Ministeriale per tutti i beni di proprietà.

di fatto, tali non sono, in quanto, come suggerito dalla nuova normativa fiscale, rappresentano la quota di ammortamento del capitale sborsato per fronteggiare il costo di acquisto del bene.

Si deve ricordare che il provvedimento Banca d'Italia del 31 luglio 1992 stabilisce che i beni concessi in locazione vengano segnalati in dettagli delle relative poste attive. Non sembra pertanto utile evidenziare nei conti d'ordine, e più in particolare nel sistema dei beni presso terzi, la loro destinazione: tale informazione è già obbligatoriamente fornita nel sistema principale. Non sembra nemmeno il caso di ricorrere allo strumento dei conti d'ordine per dare notizia della esistenza del credito vantato nei confronti della società locatrice: le scritture sotto-linea, infatti, vengono utilizzate per rilevare solamente gli impegni della società nei confronti dei terzi e non quelli assunti da terzi nei confronti della società.

Lo strumento cui fare ricorso per fornire al lettore del bilancio gli elementi necessari per una corretta interpretazione della situazione aziendale della società sembra essere rappresentato dalla nota integrativa.

Le società di leasing che non hanno revisionato la valutazione di tutti i cespiti devono indicare, in ottemperanza con quanto richiesto dalla Banca d'Italia, l'importo dei crediti e degli interessi attivi impliciti nei contratti di locazione applicando il metodo finanziario e devono fornire le informazioni necessarie a stimare gli effetti che deriverebbero dall'applicazione di tale metodo sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. In altri termini l'informazione principale che dovrà essere dedotta dai bilanci di queste società riguarderà l'entità residua della cosiddetta «riserva finanziaria». A tale fine verrà redatto un prospetto nel quale dovranno essere evidenziati: il valore netto contabile dei cespiti iscritti in bilancio; il valore dei crediti che l'impresa vanta nei confronti dei propri clienti in forza di contratti di leasing finanziario e che in forza del metodo patrimoniale non trovano iscrizione in bilancio (crediti impliciti); la differenza tra questi due importi pari, appunto, alla citata riserva.

Per le società di leasing che al contrario hanno optato per la revisione della valutazione di tutti i cespiti il rispetto della previsione del provvedimento della Banca d'Italia (consistente nella redazione di un prospetto che illustri gli effetti derivanti dalla applicazione del metodo finanziario) sarà un fatto più che altro formale. In realtà, infatti, il ricorso al criterio finanziario che potremmo chiamare «puro» per distinguerlo dal metodo patrimoniale con ammortamento finanziario effettivamente utilizzato, permetterebbe senza dubbio una più corretta esposizione dei valori nelle tavole di sintesi, ma condurrebbe alla determinazione di risultati reddituali identici.

E' opportuno però rilevare che tanto nel caso in cui sia stata effettuata una revisione totale della valutazione dei cespiti concessi in locazione, quanto nel caso in cui tale revisione sia stata solo parziale, la nota integrativa resta lo strumento essenziale per riuscire a comprendere la situazione aziendale attuale e prospettica di una società di leasing.

La società di leasing infatti non movimenta i conti d'ordine con riferimento alle operazioni per essa caratteristiche. In particolare conviene evidenziare che

non esiste la necessità di registrare l'«impegno a ricevere i canoni» in quanto lo stesso risulta in fatto già iscritto - con diverso nome - direttamente nell'attivo dello stato patrimoniale: il valore del bene concesso in locazione, ancorché classificato tra le immobilizzazioni finanziarie, rappresenta il credito vantato nei confronti del locatario.

Perché sia correttamente rappresentata la situazione finanziaria della società al momento di riferimento del bilancio e perché sia possibile comprenderne la potenziale evoluzione futura è necessario che nella nota integrativa sia indicata la distribuzione temporale dei crediti per canoni futuri. Inoltre solo dalla lettura della nota integrativa è possibile desumere l'importo complessivo dei crediti impliciti, non solo in linea capitale (notizia desumibile dal bilancio una volta che sia stato applicato il nuovo criterio di ammortamento per tutti i beni locati), ma anche per interessi. Si tratta di una notizia rilevante per comprendere come sia stato determinato il fondo svalutazione crediti. Il legislatore fiscale, infatti, bene interpretando la sostanza economica dell'operazione di leasing finanziario, ha previsto che ai fini del computo del fondo rischi su crediti si tenga conto anche dei «crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria». Accade così che nell'attivo di bilancio, a fronte della registrazione con segno positivo dell'esiguo valore dei crediti già fatturati, ma non ancora incassati, e di una parte dei crediti per canoni futuri nella posta immobilizzazioni materiali, si iscriva con segno negativo il fondo rischi su crediti per un importo relativamente consistente. In realtà, però, la lettura del solo stato patrimoniale non permette di comprendere né l'entità del fondo svalutazione, né, tanto meno quale sia la rappresentazione che dello stesso è stata effettuata. Infatti, solitamente, l'importo complessivamente necessario per fronteggiare il rischio esistente sulla massa dei crediti vantati dalla società viene suddiviso in tre parti: una parte viene portata in diminuzione, come accade in tutti i bilanci, dall'importo dei crediti espliciti; una parte viene portata in diminuzione del valore delle immobilizzazioni materiali concesse in locazione (con ciò riconoscendo, di fatto, la loro natura finanziaria); infine, una parte compare solamente in nota integrativa a storno del valore residuo (ove esista ancora) della «riserva finanziaria». Vale la pena di riflettere sulle ragioni che portano ad effettuare parte dell'accantonamento per via extra contabile mediante indicazione solamente nella nota integrativa. Questo *modus operandi* si giustifica considerando la natura della riserva stessa. Essa è un riserva «occulta» di valore che, se evidenziata nelle tavole di sintesi, verrebbe ad aumentare, naturalmente per un importo decurtato degli effetti fiscali, il patrimonio netto. Come già evidenziato, essa è occulta in quanto non trova rappresentazione nei prospetti di sintesi, ma è nel contempo palese in quanto esplicitata nella nota integrativa. In questo documento, allora, si potrà procedere non solo al calcolo della riserva, ma anche alla definizione della sua destinazione. Può essere così stabilito che solo una parte della riserva vada considerata parte del patrimonio netto e che una quota più o meno consistente dello stesso sia destinata a fare fronte ai rischi relativi alla massa complessiva dei crediti.

Da quanto precede risulta chiaramente che la lettura dello stato patrimoniale e del conto economico non può essere sufficiente per comprendere la situazione

aziendale di una società di leasing. Soprattutto considerando la situazione normativa attualmente in vigore che di fatto costringe le aziende ad applicare un criterio misto - né in tutto patrimoniale, né in tutto reddituale - la nota integrativa diviene strumento interpretativo indispensabile, che ancorché non si sostituisca ai prospetti, ne consente la corretta comprensione.

4.9. Analisi empirica

Per una maggiore comprensione delle comuni prassi contabili adottate dalle imprese italiane, si è creduto opportuno analizzare i bilanci di esercizio redatti da un gruppo di aziende che ricorrono regolarmente ad operazioni di leasing.

E' doveroso puntualizzare che la selezione delle società non è stata effettuata in modo rigoroso in quanto non è stato possibile considerare l'intera popolazione delle società sottoscrittrici di contratti di leasing, pertanto le conclusioni cui si perverrà sono, per forza di cosa parziali, e non generalizzabili. Nonostante ciò si è creduto opportuno ancorare la trattazione teorica alla analisi, ancorché viziata da forti limiti, della prassi. La seguente trattazione dovrà essere, pertanto, considerata una esemplificazione (una delle tante possibili) che non ha pretesa alcuna di esaustività.

4.9.1. Osservazione dei bilanci di esercizio di alcune società locatarie

La popolazione è stata stratificata considerando due gruppi di soggetti. In primo luogo si sono considerate alcune aziende quotate alla Borsa valori di Milano, operanti in differenti settori merceologici. Si è scelto cioè di incominciare l'osservazione considerando un gruppo di società molto grandi abituate a redigere con cura i propri bilanci in quanto oggetto continuo di analisi e studio da parte di investitori istituzionali e non istituzionali e degli organismi di controllo del mercato borsistico. In secondo luogo si è considerato un gruppo di aziende di dimensioni medio-piccole, anch'esse operanti in differenti settori merceologici. Per queste aziende la costruzione di un bilancio di esercizio corretto e in grado di comunicare al lettore la reale situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria della società non è il risultato di pressioni esterne esplicite come accade nel caso delle società quotate che, sia concessa l'espressione, si trovano «sotto la luce di potenti riflettori». Tale risultato dipende in gran parte dalla volontà degli amministratori di interpretare il dettato del codice civile in modo completo e corretto. L'osservazione dei comportamenti dei due gruppi e il confronto tra i risultati delle analisi condotte aiuta a meglio apprezzare in quale modo venga affrontata dalle aziende italiane la problematica della contabilizzazione delle operazioni di leasing.

4.9.1.1. Il comportamento delle società quotate

Come già anticipato sono state selezionate alcune società quotate alla Borsa Valori di Milano ed operanti in differenti settori[37]. Un primo rilevante risultato emerso dall'osservazione dei bilanci di esercizio è rappresentato dal fatto che in nessuno dei casi esaminati le società hanno fatto ricorso al metodo finanziario. Poiché le società quotate dovrebbero rappresentare le società più attente alla qualità della informativa esterna, questo risultato poco fa sperare per ciò che concerne i comportamenti delle società non quotate.

37. Il campione di aziende è stato selezionato sulla base dei seguenti criteri: 1) holding di partecipazioni o holding industriali; 2) operanti in differenti settori; 3) leader nei settori di appartenenza; 4) che avessero fatto ricorso ad operazioni di leasing per importi rilevanti.

Nella tabella seguente si fornisce una elencazione delle aziende selezionate, menzionando le attività da esse svolte:

N°	*Società*	*Attività/Settore*
1	AFL Falk SpA	Holding industriale che opera direttamente e tramite controllate nei settori siderurgia, immobiliarre e ambiente
2	Ansaldo trasporti SpA	Holding industriale operante direttamente e tramite controllate nella progettazione, costruzione e vendita di sistemi, impianti e beni strumentali per il trasporto ferroviario, metropolitano e per la trazione di veicoli
3	Bassetti SpA	Holding industriale operante direttamente e tramite controllate nel settore della biancheria per la casa
4	Brembo SpA	Holding industriale operante direttamente e tramite partecipate nei sistemi frenanti e nei singoli componenti (dischi e pinze)
5	Bulgari SpA	Holding di partecipazioni che controlla un gruppo di società operanti nel settori gioielleria, orologeria e profumeria
6	Carraro SpA	Holding industriale operante direttamente e tramite controllate nella produzione di assali, trasmissioni e componenti meccanici in genere
7	Magneti Marelli SpA	Holding industriale operante direttamente e tramite controllate nel settore dei componenti veicolistici ed industriali
8	Merloni El. SpA	Holding industriale operante direttamente e tramite controllate, nella produzione e commercializzazione di elettrodomestici bianchi
9	Pirelli SpA	Holding di partecipazioni in società operanti negli pneumatici e nei cavi elettrici
10	Smurfit Sisa SpA	Holding industriale operante direttamente e tramite controllate, nella produzione e commercializzazione di carte per imballaggio e imballaggi in cartone ondulato
11	Standa SpA	Holding operante direttamente e tramite controllate, nella grande distribuzione

L'analisi del bilancio consolidato delle stesse società conduce a riflessioni molto diverse. Come ci si poteva ragionevolmente attendere in questi documenti è fornita una rappresentazione più accurata dell'operazione: in sei casi su dieci l'operazione è contabilizzata in coerenza con le indicazioni IASC ossia ricorrendo al metodo finanziario.

Una ragione può essere rintracciata nel fatto che in quest'ultimo documento trovano rappresentazione non solo i beni in leasing utilizzati dalla casa madre ma anche quelli utilizzati dalle società operative e pertanto aumenta la rilevanza della posta e l'attenzione ad essa dedicata. La giustificazione principale di tale differente comportamento è però naturalmente da rintracciarsi nella mancanza di rilevanza fiscale del bilancio consolidato.

Nella seguente tabella si riportano sinteticamente i risultati dell'indagine condotta sui bilanci del triennio 1994-1996. In particolare, poiché tutte le società non rilevano i beni in leasing tra le attività, ma si limitano a contabilizzare i canoni di locazione di competenza dei differenti esercizi, si evidenziano le informazioni rintracciabili nello pseudo-sistema dei conti d'ordine e nella nota integrativa.

TAV. 2. Rilevazione dell'operazione di leasing nel bilancio di un campione di società locatarie quotate[38].

	A	B	C	D	E
1	SI'	SI'	NO	- nei CO è movimentato il conto «titoli e beni di terzi» (solo nel 1996 la posta «canoni di leasing da pagare»). - nella NI tale posta, pur essendo di valore rilevante, non è oggetto di commento - è possibile desumere che, quantomeno in parte, essa possa essere riferita a contratti di leasing solo se si collega la lettura di questa posta con la lettura del CE, dove nei costi per il godimento di beni di terzi sono menzionati i canoni dei leasing.	Patrimoniale

38. Per brevità nella tabella: sono utilizzate le seguenti sigle CO = conti d'ordine, NI = nota integrativa, CE = conto economico, SP = stato patrimoniale; le società sono individuate mediante il codice numerico loro attribuito in una precedente nota; le categorie di analisi sono indicate mediante i seguenti codici alfabetici:

A. *Rilevazione nel sistema degli impegni nel bilancio di esercizio*
B. *Rilevazione nel sistema dei beni di terzi nel bilancio di esercizio*
C. *Rilevazione nel sistema dei rischi nel bilancio di esercizio*
D. *Commento ai conti d'ordine e informazioni fornite nella nota integrativa nel bilancio di esercizio*
E. *Metodo di contabilizzazione utilizzato nel bilancio consolidato*

2	NO	SI'	NO	- i canoni di leasing non vengono esplicitamente menzionati, ma si trovano classificati nella posta «altri CO»; in NI é fornito il dettaglio della posta generica «altri CO» in una apposita tabella nella quale si identifica la posta «beni ricevuti in leasing»: non viene, però, spiegato a cosa corrisponda l'importo evidenziato.	Non desumibile dalle informazioni fornite
3	SI'	NO	NO	- i canoni di leasing non vengono esplicitamente menzionati, ma si trovano classificati nella posta «altri CO»; in NI è fornito il dettaglio della posta generica «altri CO» indicando che in parte essa è riconducibile a «canoni leasing da pagare-debito residuo»; è fatta, inoltre, menzione della società locatrice in quanto questa appartiene allo stesso gruppo.	Patrimoniale
4	SI'	NO	NO	- i canoni di leasing non vengono esplicitamente menzionati, ma si trovano classificati nella posta «altri CO»; in NI è indicato l'importo nominale complessivo del debito residuo per i canoni e per il riscatto, nonché il valore originario dei beni immobili, è inoltre esplicitamente commentata la scelta di non applicare il metodo finanziario «l'effetto ... sul patrimonio netto e sull'utile dell'esercizio non è significativo rispetto a quello che si sarebbe generato qualora l'operazione di leasing fosse stata contabilizzata con la metodologia finanziaria».	Finanziario
5	SI'	NO	NO	- nella NI vengono fornite sia pure sinteticamente e non per ciascun contratto le seguenti informazioni aggiuntive: categorie di beni ottenuti con contratti di leasing, tipo di contratto, ripartizione delle rate a scadere per ciascun anno a partire da quello successivo a quello di riferimento.	Non desumibile dalle informazioni fornite
6	NO	SI'	NO	- nei CO viene indicata la posta «beni in leasing» - nella NI è fornito un prospetto molto dettagliato e articolato nel quale sono fornite per ciascuno dei contratti sottoscritti le seguenti informazioni: data di stipulazione; n° del contratto; data di scadenza; società di leasing; n° rate residue: valore capitale iniziale, valore capitale residuo; importo rata; totale rate a scadere & riscatto	Patrimoniale (94 e 95) Finanziario (96)
7	SI'	SI'	NO	- in NI non è fornita alcuna informazione aggiuntiva a commento dei dati già desumibili dai dati rilevati nei CO.; in particolare non e spiegata la differenza tra i valori evidenziati nei due conti d'ordine movimentati	Patrimoniale
8	SI'	NO	NO	- in NI si specifica che tra gli «altri conti d'ordine» vi sono gli «impegni per canoni di leasing».	Finanziario
9	SI'	NO	NO	- in NI si menzionano solamente le categorie di beni ottenuti con la sottoscrizione dei contratti di leasing.	Finanziario

10	NO	SI'	NO	- nei CO viene movimentata la posta «beni in leasing», - in NI si spiega che l'importo indicato si riferisce al residuo debito per beni in leasing e si menziona la tipologia di beni cui i contratti si riferiscono	Finanziario
11	SI'	NO	NO	- in NI si menzionano le categorie di beni ottenuti e le società locatrice con le quali sono stati sottoscritti i contratti di leasing; inoltre viene evidenziato l'effetto sull'utile di esercizio della scelta di utilizzare («solo per motivi fiscali») il metodo patrimoniale.	Finanziario

Dalla tabella si evince che: in sei casi (Falk[39], Bassetti, Brembo, Bulgari, Merloni, Pirelli, Standa) le società hanno rilevato nei conti d'ordine solo l'impegno sottoscritto nei confronti della locatrice; in quattro casi (Falk, Ansaldo, Carraro, Smurfit) invece si è preferito procedere esclusivamente alla rilevazione del bene di terzi presso la società; in un caso (Magneti) sono state effettuate entrambe le rilevazioni; infine in nessuno dei casi considerati la rilevazione delle operazioni di leasing ha interessato il sistema dei rischi.

Conviene evidenziare che i commenti contenuti nella nota integrativa di tre delle cinque società che hanno segnalato l'esistenza di beni di terzi presso la società (Falk; Ansaldo e Magneti Marelli) non indicano a cosa corrisponda il valore a questi attribuito. Nei rimanenti due casi (Carraro, Smurfit), è possibile comprendere che, ancorché il conto movimentato possa essere nominalmente ricondotto alla categoria dei beni di terzi, di fatto il valore riconosciuto a quei beni non è pari al costo complessivo sostenuto e da sostenere per ottenere la loro disponibilità, ma al corrispondente debito residuo. In questo modo il conto d'ordine al di là della sua dizione formale parrebbe poter essere sostanzialmente considerato appartenente al sistema degli impegni e ricondotto al comportamento cui si sono attenute la maggioranza delle aziende esaminate[40].

I commenti rintracciabili nelle note integrative non sono particolarmente articolati: in tre casi (Falk, Ansaldo, Magneti) la loro lettura nulla aggiunge a quanto già desumibile dalle tavole di sintesi; in altri cinque casi (Bulgari, Carraro, Merloni, Pirelli, Standa) sono indicate le categorie di beni ottenute dalla società mediante contratto di leasing; solo in due casi (Bulgari, Carraro) è fornito un prospetto dal quale è possibile desumere quali saranno le uscite finanziarie collegate alla sottoscrizione del contratto di leasing nei successivi esercizi; infine solo uno di questi ultimi prospetti (Carraro) fornisce la maggior parte dei dati necessari al lettore del bilancio per poter procedere da solo alla valutazione dell'operazione con il metodo finanziario.

Tutti i bilanci fanno riferimento generico ad operazioni di leasing e raramente viene specificato se si tratti di leasing finanziario oppure operativo. Nessuno dei

39. Come evidenziato in tabella Falk ha utilizzato alternativamente un conto aperto ai beni di terzi o un conto aperto agli impegni.

40. Non ci si può esprimere con certezza al riguardo in quanto non è possibile ricostruire con precisione le cause della variazione del valore attribuito alla posta beni in leasing nei due esercizi considerati (1994 e 1995).

documenti esaminati menziona le clausole principali che regolamentano i contratti, rendendo con ciò difficoltosa la classificazione del «tipo»[41] di contratto concluso nei casi in cui lo stesso non sia stato già specificato. sia stato concluso. L'unica informazione che potrebbe aiutare in tale senso, anche se si tratta di un elemento del tutto indicativo, in base al quale trarre conclusioni intuitive e pertanto aleatorie, è quello relativo alla categoria di beni locati. Sarà ad esempio molto probabile che la sottoscrizione di un contratto di leasing per ottenere la disponibilità di apparecchiature EDP possa essere riconducibile ad una forma di leasing operativo. Tale conclusione però non può essere certa, infatti, la società potrebbe avere richiesto la progettazione di uno specifico e sofisticato sistema informatico ed avere perciò concluso un contratto di locazione finanziaria. Solo la lettura diretta del contratto, o, più semplicemente, la lettura di note che sintetizzino le clausole riportate nello stesso, potrebbero portare a più significativi convincimenti.

Infine in nessuno dei bilanci esaminati le aziende hanno cercato di agevolare la lettura e la comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società evidenziando i risultati cui si sarebbe giunti contabilizzando le operazioni con il metodo finanziario.

Come si è detto la scelta di applicare il metodo patrimoniale può trovare una parziale, ma ben comprensibile giustificazione di natura fiscale. Meno comprensibile pare però l'assenza del raffronto nella nota integrativa della situazione riflessa nelle tavole di sintesi con la rappresentazione più corretta ottenibile ricorrendo al metodo finanziario.

4.9.1.2. Il comportamento delle società non quotate

Sono state selezionate alcune società di piccole e medie dimensioni operanti in differenti settori ed aventi sede in Lombardia (Circoscrizioni di Milano, Monza e Busto Arsizio).

Nella seguente tabella si riportano sinteticamente i risultati dell'indagine condotta sui bilanci del triennio 1994-96, evidenziando, come fatto per le società quotate, le informazioni rintracciabili nello pseudo-sistema dei conti d'ordine e nella nota integrativa[42]:

41. L'espressione è evidentemente utilizzata in senso lato e non in senso tecnico-giuridico.

42. Per problemi di riservatezza non si riportano le ragioni sociali delle società analizzate che sono indicate pertanto con codici numerici. Le categorie di analisi corrispondono con quelle utilizzate per analizzare i bilanci di esercizio delle società quotate e sono pertanto indicate con i seguenti codici alfabetici:

A. Rilevazione nel sistema degli impegni nel bilancio di esercizio
B. Rilevazione nel sistema dei beni di terzi nel bilancio di esercizio
C. Rilevazione nel sistema dei rischi nel bilancio di esercizio
D. Commento ai conti d'ordine e informazioni fornite nella nota integrativa nel bilancio di esercizio.

Come in precedenza, anche in questa tabella, per brevità si utilizzano le seguenti sigle: CO = conti d'ordine; NI = nota integrativa; CE = conto economico; SP = stato patrimoniale.

TAV. 3. Rilevazione dell'operazione di leasing nel bilancio di un campione di società locatarie non quotate

	A	B	C	D
1	SI'	NO	NO	- Nei CO è evidenziata la posta «canoni di leasing a scadere»- Nella NI si evidenzia che il valore iscritto nei CO rappresenta il valore nominale dei canoni di leasing da pagare comprensivi del prezzo di riscatto.
2	SI'	NO	NO	- Nei CO è evidenziata la posta «canoni di leasing a scadere» - Nella NI si evidenzia che il valore iscritto nei CO rappresenta il valore nominale dei canoni di leasing da pagare comprensivi del prezzo di riscatto.
3	SI'	NO	NO	- Nei CO è evidenziata la posta «canoni di leasing a scadere» - Nella NI si evidenzia che il valore iscritto nei CO rappresenta il valore nominale dei canoni di leasing da pagare comprensivi del prezzo di riscatto.
4	SI'	NO	NO	- Nei CO è evidenziata la posta «canoni di leasing a scadere» - Nella NI si evidenzia che il valore iscritto nei CO rappresenta il valore nominale dei canoni di leasing da pagare comprensivi del prezzo di riscatto.
5	SI'	NO	NO	- Nei CO è evidenziata la posta «canoni di leasing a scadere» - Nella NI si evidenzia che il valore iscritto nei CO rappresenta il valore nominale dei canoni di leasing da pagare comprensivi del prezzo di riscatto.
6	NO	SI'	NO	- Nei CO è evidenziata la posta «beni di terzi presso la società». - Nella NI sotto la voce «impegni della società nei confronti dei terzi» sono fornite le seguenti informazioni: data di stipulazione del contratto di leasing; categoria di beni ottenuti in locazione; durata in mesi; n° rate scoperte; importo complessivo delle rate scoperte (pari all'importo iscritto nei conti d'ordine).
7	NO	SI'	NO	- Nei CO è evidenziata la posta «beni in locazione finanziaria». - Nella NI si evidenzia che il valore iscritto nei CO rappresenta il valore nominale dei canoni di leasing da pagare comprensivi del prezzo di riscatto
8	NO	SI'	NO	- Nei CO è evidenziata la posta «beni in leasing». Nella NI si evidenzia che i beni strumentali oggetto di leasing finanziario, sono iscritti in bilancio in conformità all'attuale interpretazione legislativa , la quale prevede la contabilizzazione dei canoni di leasing tra i costi di esercizio, condizione tra l'altro indispensabile per la relativa deducibilità fiscale... Inoltre sotto la voce «impegni non risultanti dallo stato patrimoniale» si spiega che l'impegno più rilevante deriva dal contratto di leasing.

9	NO	SI'	NO	- Nei CO compare la posta «beni di terzi in locazione». - Nella NI compare la suddivisione dell'importo sinteticamente indicato nei conti d'ordine per tipologia di bene (macchinari, immobili, automezzi), ma nulla è detto circa i criteri di utilizzati per determinare i singoli importi.
10	NO	NO	NO	- Nella NI non è fatto alcun commento circa l'esistenza di beni in leasing. - Si comprende che sono stati sottoscritti dei contratti di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare solamente dalla lettura del conto economico.

Come nel caso delle società quotate le aziende non hanno mai fatto ricorso al metodo finanziario, né hanno rilevato nella nota integrativa gli effetti della applicazione di tale metodologia.

Dalla tabella si evince che: in cinque casi sui dieci considerati le imprese hanno rilevato nei conti d'ordine l'impegno sottoscritto nei confronti della società locatrice; in altri quattro casi hanno preferito ricorrere alla movimentazione del sistema dei beni di terzi; in un caso non è stata effettuata nessuna contabilizzazione a livello dei conti d'ordine.

In questo ultimo caso la situazione è molto aggravata dal fatto che anche la nota integrativa risulta del tutto carente di informazioni. Un soggetto esterno non è assolutamente in grado di comprendere quale sia la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società e a mala pena desume l'esistenza di un impegno per leasing dalla attenta lettura del conto economico.

In otto casi la nota integrativa è utilizzata per commentare l'appostazione dei conti d'ordine spiegando come sia stato calcolato l'importo ivi iscritto. Conviene in proposito sottolineare che sia nel caso in cui sia stato movimentato il sistema degli impegni, quanto nel caso in cui sia stato movimentato il sistema dei beni presso terzi, il valore indicato è giustificato come la somma del valore nominale dei canoni e del prezzo di riscatto. In due casi il commento della nota integrativa, quando presente, è del tutto generico e nulla o poco aggiunge alla semplice rilevazione nei conti d'ordine.

Infine in un solo caso vengono menzionati gli elementi fondamentali del contratto: data di stipulazione, durata del contratto, numero e importo rate scoperte, cadenza dei pagamenti.

In tre dei dodici casi considerati viene esplicitamente indicato che si tratta di contratti di leasing finanziario. Conviene evidenziare però che, similmente a quanto accade per le società quotate, in nessuno dei dieci bilanci esaminati è fatto riferimento alle clausole principali dei contratti sottoscritti.

4.9.2. Osservazione dei bilanci di alcune società locatrici

Come per le società locatarie, anche per le società locatrici, si è creduto opportuno analizzare i bilanci di un campione di aziende italiane, per osservare quali interpretazioni siano state date al decreto della Banca d'Italia, rilevando eventuali contrasti ed uniformità di comportamento. A tale fine sono state

selezionate dieci rilevanti società di leasing e sono stati analizzati i bilanci da queste redatte nel triennio 1994-96[43].

Solamente in due dei sette casi esaminati le società hanno creduto opportuno revisionare completamente la valutazione dei cespiti concessi in locazione finanziaria. In questi due casi, quindi, il valore netto contabile dei beni iscritti in bilancio è pari al credito residuo in linea capitale vantato dalla società per contratti di locazione finanziaria. Per ottenere tale risultato la «riserva finanziaria» è stata completamente esplicitata rilevando un componente straordinario di reddito positivo di pari importo. In queste due società, quindi, il passaggio dal bilancio redatto secondo il criterio patrimoniale con ammortamento finanziario al bilancio redatto secondo il criterio finanziario «puro», comporta semplicemente la riclassificazione dei valori già compresi nei prospetti di sintesi. Al contrario negli altri sette casi le società hanno applicato il criterio di ammortamento finanziario solamente sui cespiti acquistati a partire dall'esercizio 1995. Operando in tale modo, in nota integrativa vengono ancora evidenziate la riserva finanziaria e la sua destinazione.

TAV. 4. Stadio di applicazione del criterio patrimoniale con ammortamento finanziario risultante dai bilanci del 1995 & 1996

		Revisione della valutazione dei cespiti concessi in locazione finanziaria	
Società		***Parziale***	***Totale***
1	Italease	X	
2	Locat	X	
3	Isefi	X	
4	Agrileasing		X
5	Selma BpM		X
6	SanPaolo Leasing	X	

44. Il campione è stato selezionato sulla base della classificazione operata dalla rivista Mondo economico e pubblicata il 22 maggio 1995. Sono state selezionate sei società tra le cosiddette «top 10 del leasing». Il criterio utilizzato dal Mondo economico per stabilire la rilevanza degli istituti è rappresentato dal valore dei beni locati. Le dieci società selezionate sono le prime classificate: 1) Italease, 2) Locat, 3) Isefi, 4) Agrileasing, 5) Selma Bipiemme, 6) SanPaolo Leasint, 7) Credit Leasing, 8) Centro Leasing, 9) Leasing Roma e 10) Locafit.

7	Credit Leasing	X	
8	Centro Leasing	X	
9	Leasing Roma	X	
10	Locafit	X	

Nel prospetto che segue vengono indicate le principali informazioni fornite nella nota integrativa delle società esaminate:

TAV. 5. Informazioni fornite nella nota integrativa di un campione di società locatrici (anni 1994-1995-1996)

	Societa' di leasing									
Informazioni fornite in Nota Integrativa	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
- Crediti per operazioni di locazione finanziaria: sono indicati i crediti espliciti e i crediti impliciti;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Distribuzione temporale dei crediti per canoni futuri (con indicazione delle quote capitale e delle quote interesse);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Prospetto della movimentazione durante l'esercizio e della consistenza a fine esercizio delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- Composizione dei crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria. Classificazione delle operazioni: 1- per prodotto, 2- per cliente, 3- per anno di generazione del credito.	X	X	X		X	X X X	X			X
- Effetti dell'applicazione del metodo finanziario sullo stato patrimoniale e sul conto economico;	X	X	X	X	X	X	X		X	X
- Tavole di sintesi finanziarie (ottenute applicando il metodo di valutazione finanziario): 1- stato patrimoniale 2- conto economico				X X				X		

Conviene sottolineare che nei due casi in cui le società hanno fatto emergere la

riserva finanziaria nelle scritture principali, i prospetti inseriti nella nota integrativa volti ad illustrare gli effetti economici e patrimoniali derivanti dall'applicazione della metodologia finanziaria nulla hanno aggiunto in termini informativi a quanto già desumibile dalle tavole di sintesi e dalle note alle singole poste di bilancio.

4.10. CONCLUSIONI

Sulla base della analisi svolta è possibile affermare che le aziende incontrano non poche difficoltà quando decidono di valutare nel proprio bilancio di esercizio le operazioni di locazione finanziaria coerentemente con la logica economica. Ammesso e non concesso che l'esistenza di interferenze di natura fiscale possa essere considerata una pseudo-giustificazione per l'applicazione del metodo patrimoniale tutte le volte in cui siano poste in essere delle operazioni di leasing, alla stessa non può essere riconosciuto un pari ruolo quando l'oggetto del contendere sia il ricorso o meno agli strumenti complementari alle tavole di sintesi - conti d'ordine e nota integrativa - per fornire le informazioni non direttamente desumibili dai prospetti di sintesi.

Un richiamo alla clausola generale del bilancio di esercizio pare in questo senso essenziale. Conviene ricordare che rispettivamente per l'azienda locataria l'art. 2423, c. 3 e 4 c.c., e per l'azienda locatrice l'art. 2, c. 4 e 5 Dlgs. 87/92, sanciscono l'obbligo di fornire informazioni complementari quando quelle previste dalla legge non siano sufficienti e l'obbligo di deroga quando le stesse siano incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta dell'attività aziendale.

Il ricorso alla deroga non può essere invocato. Infatti per ciò che concerne il bilancio delle società locatrici non sembra opportuno derogare sistematicamente ad una legge appositamente emanata per regolamentare la materia, oltretutto in una situazione in cui anche la normativa fiscale è stata recentemente modificata rendendo possibile una migliore rappresentazione della realtà aziendale. Per ciò che concerne il bilancio delle società locatarie, invece, la questione della deroga non si pone nemmeno: la scelta di ricorrere all'uno o all'altro metodo comporta un maggiore o minore onere tributario, ma non la necessità di applicare regole in contrasto con gli articoli del codice civile.

Non si può negare che la rappresentazione delle operazioni di leasing nel bilancio di esercizio costituisca sia per la società locataria, sia per la società locatrice una situazione in cui esiste la necessità di fornire informazioni complementari.

Tali informazioni devono essere fornite quantomeno mediante una corretta redazione delle scritture ausiliarie dei conti d'ordine e mediante una più articolata composizione della nota integrativa. L'analisi empirica ha permesso di evidenziare che i redattori dei bilanci delle società italiane mostrano in questo senso un atteggiamento del tutto passivo: nella maggior parte dei casi ci si limita a constatare «con colpevole rassegnazione» che esistono dei limiti di legge. Questi diventano una sorta di barriera dietro la quale si cela la mancanza di una

decisa volontà informativa. Ne segue che proprio a causa di questa carenza, più che degli oggettivi limiti di legge, l'informativa in materia di leasing risulta spesso poco articolata ed esistono ampi spazi di miglioramento della stessa.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Tendenze evolutive del leasing e del factoring nel mercato unico europeo*, NEWFIN - Centro studi sull'Innovazione Finanziaria dell'Università Bocconi, Milano, EGEA, 1994.

AA.VV., *Per l'ammortamento del leasing calcolo con il metodo finanziario*, in Il Sole 24 ore, 5/1/1996.

AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V., *Economia aziendale*, Bologna, Il Mulino, 1994.

BATTAGLIA M., *Procedimenti di ragioneria per la rilevazione delle singole componenti economico-patrimoniali del contratto di leasing*, Milano, Giuffrè, 1990.

BERTINI U., *Introduzione allo studio dei rischio nell'economia aziendale*, Pisa, Cursi, 1969.

BUZZAVO F., *Leasing*, Milano, Ipsoa, 1989.

CANZIANI A., *Critica della «True and Fair View» quale pseudo contetto empirico*, in «Studi in onore di Ubaldo de Dominicis», Trieste, Lint, 1991.

CATTANEO A., VALACCA R., *Il leasing, aspetti contabili e fiscali*, Milano, Ipsoa, 1983.

CATTURI G., *La scirttura in partita doppia come mezzo di comunicazione tra opratori economici di differenti aree territoriali*, in AA.VV., «Scritti di economia aziendale per Lino Azzini», Giuffrè, Milano, 1987.

CECCHERELLI A., *Il linguaggio dei bilanci*(VII ed.), Firenze, Le Monnier, 1961.

CLARIZIA R., *I contratti di finanziamento. Leasing e factoring*, Torino, UTET, 1989.

CODA V., BRUNETTI G., BERGAMIN BARBATO M., *Indici di bilancio e flussi finanziari*, Milano, ETAS, 1974.

CODA V., *La trasparenza dei bilanci d'esercizio e i principi contabili*, in «Rivista Dottori Commercialisti», 1983.

CODA V., *La comunicazione economica nella strategia aziendale*, in CESAD, «La comunicazione economica: valore aziendale o sociale», Milano, Egea, 1989.

COLOMBO G.E., *Il bilancio di esercizio e consolidato*, in «Trattato delle società per azioni», vol. 7*, Torino, UTET, 1994.

DELL'ATTI V., *L'azienda di «leasing»*, Bari, Cacucci Ed., 1996.

DEL MEDICO G., *Leasing: analisi finanziaria*, EBC, 1990.

DE NOVA G., *Il contratto di leasing*, Milano, Giuffrè, 1995.

DEZZANI F., PISONI P., PUDDU L., *Il bilancio e la IV direttiva CEE*, Milano, Giuffrè, 1991.

ERTMAN M., ERTMAN R., *Il nuovo regime dell'ammortamento ficale dei beni concessi in leasing*, in «Il fisco», n. 2/96.

FERRERO G., *I complementari principi della «chiarezza», della «verità» e della «correttezza» nella redazione del bilancio d'esercizio. Contributo all'interpretazione degli articoli 2423 e 2423-bis dell'innovato Codice Civile*, Milano, Giuffrè, 1991.

FOSSATI G., *Il leasing*, Milano, Pirola editore, VIII ed., 1993.

GABROVEC MEI O., *Il linguaggio contabile*, Torino, Ed. Giappichelli, 1990.
GHINI A., *Svalutazione dei rischi e accantonamenti per rischi su crediti nelle nuove regole fiscali per le società finanziarie*, in Il fisco, n. 3/96.
GIULIANI F.M., *Il leasing nel bilancio*, in «Quaderni di giurisprudenza commerciale», Milano, Giuffrè.
MASINI C., *I bilanci d'impresa*, Milano, Giuffrè,1957.
MASINI C., *La dinamica economica nei sistemi dei valori di azienda: valutazioni e rivalutazioni*, Milano, Giuffrè, 1959.
MASINI C., *Il sistema dei valori di azienda*, Milano, Giuffrè, 1978.
NEWFIN (Centro studi sull'innovazione finanziaria dell'Università Bocconi), *Tendenze evolutive del leasing e del factoring nel mercato unico europeo*, Milano, 1994.
ONIDA P., *Le discipline economico aziendali*, Milano, Giuffrè, 1951.
ONIDA P., *Economia d'azienda*, Torino, UTET, 1960.
ONIDA P., *Economia d'azienda* (II ed.), Torino, UTET, 1971.
OSSOLA G., *Il bilancio delle società di leasing e le direttive CEE*, Ed. Giappichelli, Torino, 1994.
OSSOLA G., GALLESIO A., *Il controllo di gestione nelle aziende di leasing e di credito al consumo*, Milano, Giuffrè, 1990.
PALMA A. (a cura di), *Il bilancio di esercizio*, Milano, Giuffrè, 1992.
PAOLONE G., *Il bilancio di esercizio nelle imprese* (IV ed), Torino, UTET, 1986.
PINI M., *I principi del nuovo bilancio di esercizio. Le logiche di redazione secondo il D.Lgs. 127/91 in attuazione della IV Direttiva CEE*, Milano, ETAS Libri, 1993.
PIZZO M., *Natura economica e funzione informativa dei conti d'ordine*, CEDAM, Napoli, 1996.
POTITO L., *L'informazione di bilancio nella normativa europea*, in Atti del XXVI Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti, Roma, Buffetti, 1988.
POZZA L., *Profili di valutazione del capitale economico delle aziende di leasing*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1/96.
PROVASOLI A., *Il bilancio di esercizio destinato a pubblicazione*, Milano, Giuffrè, 1974
PROVASOLI A., *Il «quadro fedele» ai sensi della legge 72/83 e le valutazioni di bilancio: aspetti economico-aziendali*, in «Rivista dei dottori commercialisti», 1984.
PROVASOLI A., *Il bilancio come strumento di comunicazione*, in «Economia e Mangement», 1989.
PROVASOLI A., VIGANÒ A. (a cura di), *Processi di formazione dei principi contabili in alcuni Paesi europei*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1995.
QUATRARO B., *Il bilancio di esercizio. Problematiche civili, fiscali e penali*, Milano, Giuffrè, 1989.
RANALLI F., *Sulla capacità informativa delle strutture di bilancio*, CEDAM, Padova, 1984.
RUOZI R., CARRETTA A., *Manuale del leasing*, Milano, Giuffrè Ed.,1984.
RUOZI R., CARRETTA A., DE MARTINI A., *Il leasing. Aspetti economici, finanziari e commerciali*, Milano, Giuffrè, 1981.

SECHINI R., *Le società di leasing. Mauale di organizzazione e gestione*, Ipsoa informatica, 1987.
SORCI C., *L'obsolescenza in economia aziendale*, Palermo, Ed. Abbaco, 1971.
STAFFICO L., *La rilevazione contabile del leasing da parte del locatario*, Milano, Giuffrè, 1982.
SUPERTI FURGA F., *Reddito e il capitale nel bilancio di esercizio*, Milano, Giuffrè, 1987.
VIGANÒ A., *Le immobilizzazioni tecniche investigate nella dinamica economica di impresa (principi e concetti)*, Milano, Giuffrè, 1979.
VIGANÒ A., *I criteri di valutazione: profili aziendali*, in JORIO A. (a cura di), in «Il progetto italiano di attuazione della IV Direttiva CEE», Milano, Giuffrè, 1988.
VIGANÒ E., *L'impresa e il bilancio europeo*, Padova, CEDAM, 1990.
VIGANÒ E., *L'iscrizione del leasing nei conti d'ordine e nei bilanci di impresa*, Napoli, Giannini, 1969, pagg. 273 e 274.
ZAPPA G., *Il reddito di impresa*, Milano, Giuffrè, 1950.
ZAPPA G., *Le produzioni nell'economia delle imprese*, Milano, Giuffrè, 1957.